

Pareri e Ricorsi della Commissione per l'accesso della seduta del 17 dicembre 2007

Parere n. 1)

ALL'AGENZIA PER LA SICUREZZA DEL VOLO

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "*Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, con riferimento ai procedimenti di competenza dell'Agenzia per la sicurezza del volo*" predisposto dalla medesima Agenzia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 17 dicembre 2007, vista la nota del 6 luglio 2006 dell'Agenzia per la sicurezza del volo (di seguito "Agenzia"), ricevuta in data 1 agosto 2006, con la quale è stato chiesto il parere della Commissione sul suddetto schema di regolamento ed esaminati gli atti e udito il relatore

PREMESSO

che il testo regolamentare nel suo complesso, suddiviso in venticinque articoli, contiene una serie di norme ripetitive ed esplicative di norme legislative e regolamentari già presenti, ed in vigore, nell'ordinamento, ed in particolare nella legge 7 agosto 1990 n. 241, nel "*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*" di cui al D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184, e nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195,

OSSERVA

che la Commissione nella valutazione del testo del regolamento si attiene al criterio della verifica della sussistenza, nelle disposizioni regolamentari, dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, rileva quanto segue.

La struttura complessiva del testo appare corretta e conforme alle previsioni di legge generali, seppure in più parti è altresì ripetitiva delle stesse.

Esclusivamente riguardo al contenuto dell'art. 17, titolato "*Non accoglimento della richiesta e differimento*", si osserva che sarebbe opportuno un ulteriore e separato articolo, concernente esclusivamente le ipotesi di differimento, da individuarsi e regularsi specificatamente.

P.Q.M.

La Commissione, pertanto, si riserva di esprimere il proprio parere sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche sopraindicate, che codesto Istituto vorrà predisporre.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso agli atti progettuali di edilizia privata

Il Comune di, in data 2 marzo 2006, ha chiesto alla scrivente Commissione di volere esprimere un parere sulla esistenza di un diritto di accesso di un professionista non residente agli atti tecnici ed amministrativi relativi ad una pratica di finanziamento ex legge n. 219/1981, redatti da altro professionista, e consistenti nella perizia giurata e nella perizia di variante, per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980.

L'istanza è motivata dal professionista istante in ragione della "*definizione del rapporto con la ditta interessata in quanto progettista originario*".

La Commissione, in via preliminare, ritiene sussistente il diritto del progettista originario di potere avere l'accesso anche alla perizia giurata e alla perizia di variante, relativi alla pratica di finanziamento ex legge n. 219/1981, per la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980, considerato il preminente interesse alla difesa dei propri interessi giuridici.

Si ritiene, infatti, sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, rilevata dall'amministrazione, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l'art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Ebbene, nel caso di specie, si deve ritenere il diritto alla difesa dei diritti dell'istante, senza dubbio, di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti: ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante.

La sintesi di quanto espresso è, infine, fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il

diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere n. 3)

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"

ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.P.R. 12 aprile 2007, n. 184 sul "*Regolamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" predisposto dal medesimo Istituto, con sede in Brescia.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riunitasi nella seduta del 17 dicembre 2007, vista la nota del 9 novembre 2007 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna "Bruno Ubertini" (di seguito "Istituto"), ricevuta in data 21 novembre 2007, con la quale è stato trasmesso nuovamente il suddetto schema di regolamento, esaminati gli atti e udito il relatore, esprime il proprio parere favorevole sul nuovo testo regolamentare, riformulato con le modifiche apportate a seguito del parere reso, in data 17 settembre 2007, dalla Commissione stessa.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: *Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso per il rilascio di copia delle eventuali deduzioni formulate dall'ente e dai controinteressati, trasmesse al Ministero per tramite dell'ufficio territoriale del Governo di, per la prevista istruttoria di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*

Il comune di, in data 9 novembre 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in merito alla richiesta di accesso alla “*copia delle eventuali deduzioni formulate dal Comune di e dai controinteressati, trasmesse al Ministero per tramite dell'ufficio territoriale del Governo di, per la prevista istruttoria di cui al D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199*”, da parte di un candidato, escluso da una prova concorsuale, il quale ha presentato un ricorso al Presidente della Repubblica, chiedendo in via preliminare l'annullamento di tutti gli atti della selezione pubblica e, in subordine, la sua ammissione alla prova pratica orale.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l’accesso non può essere denegato. Infatti, l’apprezzamento sull’utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all’Amministrazione destinataria dell’istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l’*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall’interessato al fine di tutelare l’interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile alla questione in esame, il T.A.R ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Pertanto, poiché trattasi di un documento amministrativo, in merito all’accessibilità del quale non vi è la previsione di alcun vincolo, neanche da parte del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, l’amministrazione deve concederne copia.

D’altronde, è corretto che l’istante possa prenderne visione, quale parte del procedimento che lo riguarda, per poter predisporre la difesa dei propri diritti.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Spett.le S.p.A.

Il liquidatore della S.p.A., in data 12 novembre 2007, dopo la dichiarazione di inammissibilità (15 ottobre 2007) del ricorso presentato alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il diniego tacito dell'Ufficio delle Entrate di al rilascio di un parere formulato dall'Avvocatura dello Stato di Roma, a suo dire, determinante per la chiusura in favore della suddetta società di un contenzioso in materia di Irpeg, ha richiesto alla stessa Commissione un parere sulla medesima questione.

La Commissione, in merito al quesito posto, circa l'esercizio del diritto di accesso su un parere formulato dall'Avvocatura dello Stato di Roma, per pretesi fini difensivi, nello svolgimento dell'istruttoria inerente la vicenda, ha preso atto, oltre che dell'istanza della S.p.a., anche delle memorie pervenute il 12 ottobre 2007 da parte dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di, in relazione al ricorso (presentato sempre dalla in data 26 luglio 2007) avente il medesimo contenuto della richiesta di parere in esame.

Dalle suddette memorie risulta l'esistenza di un ulteriore contenzioso con la parte istante avverso il rinnovato diniego di agevolazione che, allo stato, è favorevole all'amministrazione finanziaria, la quale fonda motivatamente la propria azione in corso nei confronti della S.p. A. proprio sul richiesto parere dell'Avvocatura. Di conseguenza, la visione di quest'ultimo non sarebbe comunque idonea a far cessare le azioni dell'ufficio rivolte contro la società, contrariamente a quanto asserito da quest'ultima.

La Commissione, pertanto, è dell'avviso che la società istante, al momento, non abbia diritto alla visione del documento richiesto, in considerazione anche del disposto del D.P.C.M. 26.1.1996 n. 200 "Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso", che all'art. 2, comma 1, lett. a), sottrae all'accesso i pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto "ai sensi dell'art. 24, comma 1, della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso", fondandosi l'attuale, ed ulteriore, azione dell'amministrazione finanziaria nei confronti della S.p.A. sulle motivazioni adottate nel parere reso dall'Avvocatura.

Tuttavia, qualora il suddetto parere dovesse essere richiamato, espressamente, in qualcuno degli atti difensivi dell'amministrazione resistente, lo stesso per relationem è da considerare ostensibile.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso agli atti del procedimento di sospensione cautelare del documento di guida emesso ex art. 223/2 del Codice della Strada, a seguito di sinistro stradale mortale

La Prefettura di, in data 2 agosto 2007, ha ricevuto da parte dei genitori di un minore deceduto in un incidente stradale una richiesta di rilascio di informazioni sulla conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio avviato nei confronti del conducente antagonista.

Successivamente, anche il legale di quest'ultimo, nei cui confronti è stata disposta la sospensione della patente di guida, ha presentato una richiesta di accesso, con estrazione di copia, degli atti del procedimento, ed in particolare del parere reso, il 10 ottobre 2007, in sede di conferenza di servizi, dall'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile, da cui emergono a carico del conducente elementi di responsabilità nel verificarsi del sinistro.

Pertanto, l'amministrazione, investita della suddetta istanza, ha chiesto alla scrivente Commissione un parere circa l'ammissibilità o meno del rilascio di informazioni, ed eventualmente di copia dei relativi atti, sulla conclusione del procedimento amministrativo ai genitori del minore nonché sulla possibilità del rilascio di copia del parere reso dalla Motorizzazione Civile ad entrambe le parti interessate.

La Commissione, nel plenum dell'8 novembre 2007, ha disposto una comunicazione interlocutoria all'amministrazione istante, invitandola a contattare le competenti autorità giudiziarie, per svolgere una preliminare ed ulteriore indagine, circa la sussistenza o meno ad oggi del segreto istruttorio, relativamente alla documentazione richiesta, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento penale, cui si riferisce la stessa.

L'amministrazione istante, in data 29 novembre 2007, ha trasmesso alla scrivente Commissione una nota del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di, nella quale si rileva non opportuno notiziare gli istanti vigendo, allo stato, il segreto istruttorio riguardo a quanto da essi richiesto.

Pertanto, in considerazione della suddetta nota, nonché del disposto dell'art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990 che esclude, espressamente, il diritto di accesso "*per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della [legge 24 ottobre 1977, n. 801](#), e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche*

amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo”, la Commissione esprime parere negativo al rilascio della documentazione richiesta, finchè perdura il segreto.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere in merito all'accessibilità da parte di un consigliere comunale alla situazione relativa alla residenza storica di alcuni cittadini

La Prefettura di, con nota del 4 ottobre 2007, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla fondatezza della richiesta, ad essa rivolta dal Comune di, di un consigliere comunale di minoranza di potere accedere alla situazione relativa alla residenza storica di alcuni cittadini, con particolare riferimento al contenuto dell'art. 35, comma 4, del D.P.R. n. 223/1989, "Regolamento anagrafico", in cui è prescritto che "*previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati anagrafici attestanti situazioni anagrafiche pregresse*".

La Commissione, in generale, nei pareri espressi ha ritenuto che le richieste formulate dai consiglieri comunali rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, conformemente alla giurisprudenza maggioritaria.

Nel caso di specie, la prescritta richiesta motivata per il rilascio di certificati anagrafici attestanti situazioni anagrafiche pregresse non è di ostacolo all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, che non ha motivato la propria istanza.

In generale, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è, infatti, ormai consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi, in virtù del *munus* agli stessi affidato.

Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto di accesso del Consigliere comunale non riguarda soltanto le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferito all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del *munus* di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza e dell'efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

E da un così ampio riconoscimento del diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali deriva agli stessi la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni; ciò perché, come rilevato sempre dalla V sezione, con decisione n.528 del 7 maggio 1996, "ai sensi degli artt. 24, L. 27 dicembre 1985, n. 816 e 25 L. 7 agosto 1990, n.241, il Consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a specificare i motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo

sul loro operato”. Principio ribadito di recente nella sentenza della V sezione, n. 7900 del 2004.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, 2 settembre 2005, n.4471, ha affermato, infatti “l’inesistenza di un potere degli uffici comunali di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazione avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato. Ed invero l’art. 43 del D.Lgs. n.267/2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”.

Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art.43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

Comunque, “quanto appena considerato non esclude tuttavia che anche il “diritto all’informazione” del consigliere comunale sia soggetto al rispetto di alcune forme e modalità: in effetti, oltre alla necessità che l’interessato alleggi la sua qualità, permane l’esigenza che le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata, recando l’esatta indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali estremi, almeno degli elementi che consentano l’individuazione dell’oggetto dell’accesso (tra le molte, in tal senso, il Cons. di Stato, Sezione V, 13.11.2002, n. 6393)”.

Di recente, il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha, inoltre, rilevato che “tra l’accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l’accesso del Consigliere comunale di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto

esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione.”

“D'altra parte, il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L.n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)”: così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471.

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: *Richiesta di parere riguardo alla ostensibilità di esposti a firma di privati, nonché dei relativi verbali di accertamento estesi dalle Forze di Polizia statali e locali*

La Prefettura di, con nota del 18 ottobre 2007, ha chiesto il parere della scrivente Commissione riguardo alla ostensibilità di esposti a firma di privati, nonché dei relativi verbali di accertamento estesi dalle Forze di Polizia statali e locali, a seguito di una nota con cui è stata investita del suddetto quesito dal Comune di

La Commissione, ai fini dell'istruttoria della questione in oggetto, invita la Prefettura di a trasmettere la nota contenente l'istanza di accesso del Comune di, l'esame dei cui estremi si ritiene fondamentale per l'emissione di un parere in merito, nonché il testo del regolamento sul diritto di accesso dello stesso comune, ove esistente.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

PREFETTURA DI.

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO

OGGETTO: *Richiesta di parere riguardo ad un'istanza di accesso ai verbali di contestazione di illeciti del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro*

La Prefettura di, in data 2 novembre 2007, ha chiesto un parere alla scrivente Commissione in merito all'ostensibilità ad un sindacato dei verbali di ispezione e dei verbali di contestazione di illeciti amministrativi della Direzione Provinciale del Lavoro, relativi ad una serie di esposti contro un Istituto di Vigilanza Privata, specificando che sulla conoscibilità delle suddette informazioni inoltrate alla Questura, quale organo di vigilanza del predetto istituto, è stato chiesto alla competente autorità giudiziaria se osti il segreto istruttorio.

La Commissione, visti gli atti relativi al quesito posto, sospende la propria istruttoria per la redazione di un parere in merito, in attesa della comunicazione da parte dell'amministrazione dell'esito dell'ulteriore indagine, presso l'autorità giudiziaria competente, circa la sussistenza o meno ad oggi del segreto istruttorio, relativamente alla documentazione richiesta.

Roma, 17 settembre 2007

IL PRESIDENTE

Oggetto: quesito sull'accessibilità di atti ispettivi da parte di un consigliere provinciale.

Il Segretario Generale della Provincia di, con nota protocollata in data 24 ottobre u.s., riferisce di un'istanza di accesso presentata da un consigliere provinciale tesa all'esame e all'estrazione di copia della Relazione inviata dall'ispettore del Ministero dell'Economia e delle Finanze avente ad oggetto la verifica amministrativo-contabile in corso presso l'Ente. La Provincia di, inoltre, specifica che gli accertamenti al momento dell'istanza del consigliere erano e sono ancora in corso e, pur nella consapevolezza che l'accesso del consigliere provinciale costituisce espressione di un diritto soggettivo pubblico funzionalizzato, l'ente richiedente nutre perplessità circa l'ostensione immediata dei documenti in considerazione del possibile *vulnus* che ciò potrebbe arrecare alla riservatezza dei soggetti coinvolti nell'accertamento ispettivo.

La scrivente Commissione rileva che il diritto di accesso dei consiglieri comunali e provinciali di cui all'articolo 43, d. lgs. n. 267/2000 riconosce ai titolari del relativo munus il diritto di ottenere tutte le informazioni utili allo svolgimento del mandato, senza necessità di indicare una specifica motivazione (sulla superfluità della motivazione nella richiesta avanzata da un consigliere comunale, Consiglio di Stato, sentenza n. 528 del 1996). L'irrelevanza della motivazione della richiesta, in questo caso, deriva anche dal fatto che, qualora fosse consentito all'amministrazione di sindacarla, si opererebbe una singolare inversione, per cui sarebbe lo stesso soggetto controllato a stabilire l'estensione del controllo.

Pertanto il contenuto del diritto di accesso del consigliere comunale e provinciale, si presenta più ampio rispetto a quello di carattere generale previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/90, atteso che quest'ultimo concerne i documenti amministrativi, di cui al comma 2 dell'articolo 22 della suddetta legge, si dà un'espressa definizione, mentre il primo si riferisce a tutte le notizie e le informazioni in possesso delle amministrazioni comunali e provinciali, indipendentemente dal fatto che siano contenute in un documento.

Gli unici limiti all'esercizio di questa particolare tipologia di accesso ai documenti ed alle informazioni si determinano qualora esso sia teso al soddisfacimento di esigenze di natura privata, sia esercitato al solo scopo di arrecare molestia o possa condurre alla paralisi dell'attività dell'amministrazione richiesta.

Al di là di questi limiti, individuati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Commissione, il diritto di accesso del consigliere ha un'estensione particolarmente ampia e tendenzialmente omnicomprensiva.

La disposizione contenuta nel decreto delegato, inoltre, non fa eccezione per i procedimenti ispettivi per i quali quindi, vale la regola generale della cui estensione oggettiva si è dato conto. Circa le perplessità sollevate dalla Provincia in merito alla possibile lesione della riservatezza che potrebbe derivare da un'ostensione della documentazione richiesta dal consigliere, va detto che l'ultima parte dell'articolo 43, comma 2, d. lgs. n. 267/2000 stabilisce espressamente che i consiglieri comunali e provinciali sono "...tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge". Tale previsione ha la specifica finalità di scongiurare un utilizzo "distorto" delle notizie contenute nei documenti oggetto dell'accesso e idonea, sia pure nella sua portata generale, a porsi quale valvola di sicurezza rispetto a possibili intrusioni nella sfera riservata di terzi i cui dati siano contenuti nei documenti esibiti al consigliere provinciale.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso prodotta dal Comune di

Il Sindaco del Comune di ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in ordine ad alcune istanze di accesso presentate da consiglieri comunali rivolte ad ottenere copia delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della Giunta Comunale. Rappresenta che pur riconoscendo ai consiglieri comunali un ampio diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 267, del 18 agosto 2000, ritiene che, nel caso di specie, ci siano dei dubbi interpretativi legati alla circostanza che la richiesta riguarda atti amministrativi non ancora adottati. Sull'argomento ricorda che l'art. 24, comma 6, legge n. 241/90, riferendosi agli atti preparatori nel corso della formazione del provvedimento, li esclude dall'accesso prima che lo stesso sia emanato (Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 5356). Evidenzia, inoltre, che in tal senso dispone anche il Regolamento dell'Ente sull'accesso ai documenti amministrativi.

Preliminarmente, la Commissione rileva che l'estensione del diritto di accesso riconosciuto ai Consiglieri Comunali è decisamente più ampia rispetto a quella propria del quisque de populo a norma dell'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai "consiglieri comunali e provinciali" il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al Consigliere Comunale di un diritto dal contenuto più ampio rispetto al "diritto di accesso" ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal Consigliere Comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il Consigliere Comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il Consigliere Comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe, paradossalmente, ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato

all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato Sez. V 02/09/2005 n. 4471; T.A.R. Liguria - Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "munus" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005 n. 5879; T.A.R. Campania - Napoli, sez. V, 06/03/03 n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai Consiglieri Comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del Consigliere Comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

E' importante, nel caso di specie, ribadire l'ormai costante indirizzo del Consiglio di Stato in tema di ammissibilità dell'accesso a documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere dal fatto che essi siano stati o meno concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3825/02; n. 820/96; Sez. VI, n. 22/99; Sez. V n. 3253/00).

E' evidente che l'interesse che si vuole tutelare è quello di poter consentire al Consigliere Comunale la possibilità di poter ricostruire l'iter logico- procedimentale attraverso il quale si è formata la determinazione della Giunta: il suo diritto di accesso è, quindi, esteso a tutti quegli atti che partecipano a tale natura preparatoria, che siano cioè propedeutici alla emanazione del provvedimento terminale, al fine di poter esprimere la propria valutazione in ordine alla correttezza dell'operato dell'amministrazione.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste dei Consiglieri Comunali di avere accesso alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno della Giunta.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Parere. 12)

Al Consigliere comunale

Il comune di, in data 14 giugno 2007, ha trasmesso la richiesta di parere del consigliere comunale il quale riferisce quanto segue.

In data 20 marzo 2007, il consigliere ha presentato n. 2 richieste di accesso al VI Dipartimento del comune – Politiche della Programmazione del Territorio – e ad altri Uffici del stesso comune (Assessore all'urbanistica, Segretariato Generale, Direttore del Municipio) aventi ad oggetto le concessioni in sanatoria relative ai locali aventi accesso da via numero civico, rispettivamente, e

In pari data, il Presidente del ... Municipio ha trasmesso, per la diretta trattazione, la predetta istanza d'accesso all'Ufficio Condono Edilizio e Sistema Informativo per il Territorio del VI Dipartimento, evidentemente competente per materia, ed, inoltre, agli stessi Uffici del comune cui era stata indirizzata la medesima domanda d'accesso. Con la richiesta in esame il consiglierechiede che questa Commissione si esprima sulla correttezza del comportamento tenuto dal Presidente del ... Municipio, ai sensi della legge n. 241/90, del T.U.E.L. e degli artt. 20 e 21 del Regolamento per il diritto di accesso adottato dal consiglio comunale con delibera comunale n.203 del 2003.

Preliminarmente, la Commissione, in merito al quesito esposto, ritiene utile ricordare che la materia dell'accesso dei consiglieri comunali è regolata dalla speciale normativa prevista T.U.E.L. 267/200, sussistendo tra la normativa generale prevista dalla l. 241/90, come modificata dalla l. n. 15/2005 ed il predetto Testo Unico, un rapporto di genus a specie. La giurisprudenza del Consiglio di Stato si è poi consolidata nel senso dell'accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi proprio in virtù del munus esercitato. Tale principio è stato affermato dalla V Sezione, con decisione n. 5109 del 26 settembre 2000, secondo cui "il diritto d'accesso del consigliere comunale non riguarda solo le competenze amministrative dell'organo collegiale ma, essendo riferita all'espletamento del mandato, riguarda l'esercizio del munus di cui egli è investito in tutte le sue potenziali implicazioni al fine di una compiuta valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione comunale".

Occorre poi chiarire che, come costantemente affermato da questa Commissione, da un così ampio diritto di accesso in capo ai consiglieri comunali, agli stessi deriva la libertà nell'esercizio del medesimo, sotto il profilo delle motivazioni. In sostanza, il consigliere comunale che richieda copia di atti in rapporto alle sue funzioni non è tenuto a precisare i

motivi della richiesta, né l'interesse alla stessa richiesta come se fosse un privato, perché diversamente gli organi di amministrazione sarebbero arbitri di stabilire essi stessi l'estensione del controllo sul loro operato". Principio ribadito nella sentenza della V Sezione, n. 7900 del 2004.

Tutto ciò premesso, non si può sostenere che il comportamento del Presidente del Municipio sia stato contrario alla normativa in vigore in quanto, non solo non ha chiesto al consigliere alcuna motivazione alla base dell'accesso, ma, anzi, ha trasmesso tempestivamente (in pari data) la domanda all'ufficio competente che ha formato e/o detiene gli atti richiesti, secondo il disposto dell'art 20 del richiamato Regolamento il quale prevede che "Compatibilmente con la normale funzionalità degli uffici e con l'erogazione dei servizi all'utenza, gli uffici adeguano i propri comportamenti a criteri di leale collaborazione con gli Amministratori e ne agevolano l'accesso agli atti da loro formati o detenuti".

Né assume alcuna rilevanza, diversamente da quanto sostiene il, la circostanza che nella trasmissione della richiesta d'accesso al competente Ufficio sia stato indicato un oggetto parzialmente diverso da quello degli atti richiesti, e cioè si faccia riferimento a "Comodato reciproco e gratuito tra il Comune di e l'Istituto relativo agli immobili di piazzae via n...e ...", poiché alla trasmissione è allegata la domanda d'accesso per esame e diretto riscontro e, dunque, è a quest'ultima che il competente ufficio dovrà fare riferimento.

Roma, 17 dicembre 2007

ILPRESIDENTE

Oggetto: Richiesta parere circa problemi applicativi ed interpretativi in ordine alla notifica ai controinteressati.

Con nota n. DICA/20659/2.4.5.2.4 del 27 dicembre 2007 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi si è espressa, su richiesta di codesto comune, su alcuni profili di carattere generale afferenti la questione in oggetto.

Con riferimento, in particolare, alla interpretazione da dare alle norme in materia di notifica ai controinteressati recate dall'art.3 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi", si forniscono i seguenti ulteriori elementi.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del citato DPR 12 aprile 2006, n. 184, il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni (termine previsto dall'art. 25, c. 4 della legge 241/90) decorrenti dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente dell'Amministrazione interessata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del più volte citato DPR 184/06, se la pubblica amministrazione individua soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, c. 1, lett.c) della legge 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia della richiesta di accesso con raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi del successivo comma 3, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 1.

Il quesito posto dal comune di, quindi, mira a conoscere se, nel caso di impossibilità di consegna della raccomandata prevista dall'art. 3 sopraevidenziato, l'accertamento sulla ricezione della comunicazione da parte dell'interessato debba effettuarsi mediante compiuta giacenza presso l'Ufficio postale competente (30 gg).

In tal caso, il termine di 30 giorni posto a carico dell'Amministrazione per provvedere sulla richiesta di accesso non potrebbe essere rispettato.

Il subprocedimento di notifica ai controinteressati della richiesta di accesso, comporta l'interruzione del termine per provvedere sull'istanza. Termine che tornerà a decorrere dal momento della ricezione della raccomandata o dallo spirare di quello relativo alla compiuta giacenza.

Del resto, occorre temperare l'esigenza di assicurare la presunzione legale di conoscenza della richiesta di accesso da parte dei controinteressati (notifica) con l'esigenza di

porre in grado l'Amministrazione di rispettare il termine per provvedere alla richiesta di accesso stessa.

Lo stesso art. 6 del DPR 184/06, del resto, al comma 6, già prevede espressamente l'interruzione del termine in caso di richiesta irregolare o incompleta.

Inoltre, occorre considerare, per analogia, che, nell'ambito dei procedimenti istruttori tipizzati, quale ad esempio, quello di controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti, al sorgere della necessità di operare un contraddittorio con l'Amministrazione controllata, a legge prescrive l'interruzione del termine assegnato all'Organo di controllo. Termine che riprende a decorrere dalla data di ricezione delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione (cfr. art. 3, comma 2, della legge 20/1994).

Pertanto, il termine di trenta giorni a disposizione dell'Amministrazione per provvedere in merito alla richiesta di accesso risulta interrotto, sia quando la richiesta stessa risulti incompleta od irregolare, sia quando risulti necessario acquisire la prova della notifica della richiesta stessa ai controinteressati.

In tale ultimo caso, il termine predetto inizia nuovamente a decorrere quando siano trascorsi, anche i dieci giorni assegnati ai controinteressati per presentare motivata opposizione (art. 3, comma 2, DPR 184/2006).

Nei sensi sopra esposti è il parere di questa Commissione.

Roma li 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Al Ministero della Salute
Direzione Generale prevenzione sanitaria
Ufficio IV

Oggetto: quesito sulle possibili limitazioni al diritto di accesso da parte di un'azienda alla denuncia presentata da altra azienda circa la non conformità di un prodotto farmaceutico a direttive CE.

Il Ministero della Salute, con nota del 10 ottobre 2007, riferisce alla scrivente Commissione la seguente fattispecie al fine di acquisire parere sulla stessa. Su denuncia di un legale rappresentante di un'azienda, il Ministero veniva messo a conoscenza della presenza sul mercato di un prodotto non conforme alla direttiva 76/769/CE. In data 1 agosto u.s., la ditta produttrice del farmaco denunciato come non conforme ha chiesto l'accesso a tutta la documentazione formata e detenuta dal Ministero in conseguenza del procedimento aperto su segnalazione del denunciante. L'amministrazione ha evaso la richiesta con l'esclusione dei dati relativi al terzo denunciante, schermati appositamente per evitare lesioni della riservatezza dello stesso.

In data 24 settembre, tuttavia, la ditta denunciata ha chiesto di poter accedere anche ai dati schermati dall'amministrazione, sulla base di un orientamento espresso dal Consiglio di Stato con decisione n. 3601, del 25 giugno 2007 (Sezione V), per il quale l'accedente deve poter conoscere i contenuti e gli autori di esposti o denunce che abbiano costituito la base per l'avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio. L'amministrazione richiedente, tuttavia, segnala altro orientamento sempre del Consiglio di Stato (sent. N. 1901, 26 aprile 2007) in forza del quale i due contrapposti interessi trovano un punto di composizione nella possibilità di accedere mascherando quei dati non strettamente funzionali al diritto di difesa come, appunto, i dati del terzo denunciante.

Su questo complesso quadro di riferimento, il Ministero chiede di conoscere il parere della scrivente Commissione.

In primo luogo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi rileva come il lungo e faticoso cammino del diritto di accesso nel suo bilanciamento con la tutela della riservatezza di terzi, abbia segnato con la novella del 2005 un punto di svolta a favore del primo ogni qual volta l'accesso sia esercitato per la cura e la difesa di interessi giuridici dell'accedente. Ciò si evince dalla tripartizione dei rapporti (a seconda del tipo di dato con cui viene a configgere l'accesso) intercorrente tra accesso e riservatezza di cui all'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90.

Le perplessità manifestate dall'amministrazione circa l'orientamento seguito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3601/07, appaiono fondate in considerazione delle "oscillazioni" del giudice amministrativo sul punto. Tuttavia, come affermato dal Consiglio di Stato sin dal 1998, occorre rilevare in termini generali e preliminari che "...la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo alla legalità repubblicana" (Sez. V, 22 giugno 1998, n. 923), inoltre, la tendenziale prevalenza dell'accesso nei confronti della riservatezza può giustificarsi quando sussista un interesse effettivo alla conoscenza dell'autore di una denuncia in vista della tutela di interessi dell'accedente. La cautela della mascheratura dei dati del denunciante, per converso, può apparire utile quando si tratti di bilanciare l'interesse all'accesso con la tutela di dati personali della specie di quelli giudiziari e sensibili; con riguardo a dati comuni, come sembrerebbero quelli coinvolti nella fattispecie sottoposta al vaglio della scrivente Commissione, l'interesse dell'accedente deve, invece, essere pienamente soddisfatto anche in relazione all'identità del denunciante la cui conoscenza può essere funzionale ad alcuni profili di tutela dell'accedente.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con e-mail del 23 novembre 2007, la responsabile del Servizio elettorale del Comune di, ha chiesto di conoscere se un consigliere comunale ha il diritto di ottenere copia dei verbali elettorali degli ultimi sei anni corredati dall'elenco dei nominativi che nello stesso periodo hanno ricoperto l'incarico di scrutatore, segretario e presidente di seggio elettorale in tutte le consultazioni svolte.

La Commissione, in linea di principio, ritiene che la richiesta formulata dal consigliere comunale rientri nelle facoltà di esercizio del suo munus, che consente di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di affermare, con diverse e puntuali decisioni (Consiglio di Stato Sez. V, 9 dicembre 2004, n. 7900; 2 settembre 2005 n. 4471), che il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato del tutto particolare, in quanto finalizzato "al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al Consiglio comunale"; ne consegue che "Sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d'informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed a conoscerle ancorché l'esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al Consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad "arbitro" - per di più, senza alcuna investitura democratica - delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell'organo deputato all'individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale." (Consiglio di Stato Sez. V, 2 settembre 2005 n. 4471).

Il Consiglio di Stato con la menzionata pronuncia n. 4471 del 2005, individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l'espressione "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", vale a dire un diritto che "implica l'esercizio di facoltà finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale". Pertanto "ogni limitazione all'esercizio del diritto sancito dall'art. 43 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di

sindacare la gestione dell'ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento”.

E' importante, altresì, sottolineare anche il recente orientamento del Consiglio di Stato, Sezione IV, che con sentenza 21 agosto 2006, n. 4855, ha rilevato che “tra l'accesso dei soggetti interessati di cui agli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e l'accesso del Consigliere comunale di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (testo unico sull'ordinamento degli enti locali) sussiste una profonda differenza: il primo è un istituto che consente ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti, al fine di poter predisporre la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, mentre il secondo è un istituto giuridico posto al fine di consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del Comune. Da ciò la conseguenza, che è una conseguenza necessitata, che al consigliere comunale non può essere opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso – da dimostrare – che lo stesso agisca per interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione”.

In definitiva, devono ritenersi fondate le richieste prodotte dal consigliere comunale sia alla luce di quanto previsto dall'art. 43, D.Lgs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento del loro mandato, un ampio diritto all'informazione a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici di fornire ai richiedenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, che in virtù della citata e consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855 del 21 agosto 2006) specifica che “qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente”; e ciò nella consapevolezza che “...il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)” (così la V sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, e che pertanto rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento

dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare il corretto svolgimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, nel caso di specie, la Commissione ritiene che la richiesta formulata dal consigliere del comune di sia meritevole di accoglimento.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere circa l'esercizio del diritto di accesso del consigliere del Comune di

Con nota del 13 novembre 2007, il Comune di, nella persona del Sindaco – Dr. - ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in relazione all'esercizio del diritto di accesso di un consigliere comunale.

Al riguardo, rappresenta che il consigliere ha chiesto "...1) che tutte le deliberazioni di Giunta e Consiglio gli vengano trasmesse all'indirizzo email; 2) che gli venga fornita la password di accesso al programma di contabilità dell'Ente, abilitata alla sola consultazione e stampa, di tutte le funzioni nonché, al fine di rendere effettivo il proprio diritto d'accesso, la disponibilità di un terminale nella giornata del Sabato mattina ovvero – qualora ritenuto più agevole ed economico per l'ente – la installazione nel PC di mia proprietà, software necessario per l'accesso telematico al programma di contabilità”.

Sul punto, precisa che il Regolamento per l'accesso agli atti dei consiglieri comunali, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 26, del 25 giugno 2003, prevede all'art. 7, punto n. 5, che le richieste di accesso non dovranno essere accolte quando comportano innovativi processi di lavorazione, ovvero aggregazione o disaggregazione di dati o documenti, tali da risultare estranei agli usuali e validi processi lavorativi in uso negli uffici. Il “diritto di accesso”, ed il “diritto di informazione” dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina essenziale nelle seguenti fonti normative: la Legge n. 241/1990 ed il D.Lgs. n. 184/2006 (recanti, la prima, la disciplina generale e, il secondo, il regolamento sulle modalità di esercizio del diritto de quo); nonché l'art. 43, II comma, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti Locali), che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato”.

Dal contesto legislativo richiamato si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto (c.d. “diritto all'informazione”) dal contenuto più ampio rispetto al “diritto di accesso” ai documenti amministrativi attribuito al cittadino; la giurisprudenza e la letteratura specializzata giustificano tale maggior ampiezza in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. I del 12/11/04, n. 5804), affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle

questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine, per esempio, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe paradossalmente ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi (Consiglio di Stato, Sez. V 02/09/2005, n. 4471; T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 01/07/03, n. 827).

Conseguentemente gli Uffici Comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazione avanzate da un Consigliere Comunale e le modalità di esercizio del "munus" da questi espletato (Consiglio di Stato, Sez. V, 20/10/2005, n. 5879; T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 06/03/03, n. 2100): l'art. 43 D.Lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali, per l'utile espletamento dei loro mandato, un latissimo "diritto all'informazione", a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici del comune (nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti) di fornire ai richiedenti "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso". L'interesse del consigliere comunale ad ottenere determinate informazioni o copia di specifici atti detenuti dall'amministrazione civica non si presta, pertanto, ad alcuno scrutinio di merito da parte degli uffici interpellati in quanto, sul piano oggettivo, esso ha la medesima latitudine dei compiti di indirizzo e controllo riservati al Consiglio Comunale.

Una ulteriore conferma della maggior ampiezza del "diritto all'informazione" riconosciuto in capo al consigliere rispetto al "diritto di accesso" attribuito a ciascun cittadino, è costituita, sul piano oggettivo, dal fatto che il primo (ovvero il Consigliere) può richiedere qualunque informazione alla P.A. (incontrando l'unico, ovvio, limite del divieto di porre in essere atti di emulazione) sebbene non contenuta in documenti cartacei, fonografici, audio visivi, essendogli attribuita financo la possibilità di richiedere all'ente pubblico l'elaborazione di dati in suo possesso (Consiglio di Stato, Sez. V 2/9/2005, n. 4471); diversamente, come noto, il secondo (ovvero il cittadino) ha facoltà di esercitare il "diritto di accesso" solo con riferimento ai documenti amministrativi aventi la forma cartacea, fonografica, audio visiva.

In definitiva, deve ritenersi che il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del mandato istituzionale. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 22 febbraio 2007, n. 929, secondo cui "l'esistenza e l'«attualità» dell'interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del Consiglio comunale".

Si precisa, però, che in merito ad eventuali limiti temporali opponibili all'esercizio del diritto di accesso del consigliere comunale, la stessa sentenza sopra citata (n. 4855, del 21 agosto 2006) specifica che "qualora l'esaudimento della richiesta possa essere di una certa gravosità, potrebbe la stessa essere resa secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente"; e ciò nella consapevolezza che "il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico" (in tal senso, si veda l'art. 24, terzo comma della L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della L. n. 11 febbraio 2005, n. 15)" (così la V Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 02/09/05, n. 4471).

Dunque, fermo restando che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, o con mezzi estranei all'organizzazione attuale dell'ente, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di assicurare l'adempimento dell'attività ordinaria, il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Pertanto, la Commissione ritiene che la richiesta di accesso ai documenti amministrativi formulata dal consigliere comunale di sia da accogliere.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

OGGETTO: Richiesta di parere riguardo il rilascio di cartella clinica.

Con nota in data 19.3.2007, l'Azienda USL, ha chiesto il parere di questa Commissione "sul giusto comportamento da adottare" riguardo la richiesta di accesso "a firma dell'avv. ..., per conto del sig., diretta all'acquisizione della cartella clinica inerente il sig.".

L'avvocato ha motivato la sua richiesta facendo un generico riferimento ad indagini difensive ex art. 391 quater cpp per conto del sig. "in relazione all'infortunio sul lavoro occorso in data 30.11.2006 al sig. ed al conseguente procedimento presso la Procura della Repubblica di".

La Commissione ritiene che la richiesta dell'avvocato, così come formulata, sia troppo generica : non si chiarisce il collegamento esistente tra il sig. e il sig. e non si motiva quindi l'interesse all'accesso ai documenti con riferimento specifico alla fattispecie in esame. In via generale, peraltro, si osserva che, a mente dell' art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003, "quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Il diritto di difesa è sicuramente di pari rango rispetto al diritto alla salute e quindi, con riferimento al quesito in esame, l'accesso, in presenza di un'istanza correttamente motivata, è consentito qualora l'acquisizione della cartella clinica sia necessaria per l'esercizio del diritto di difesa del richiedente.

Il Garante per la Protezione dei dati personali ha, peraltro, precisato che "la valutazione sull'istanza di accesso o di comunicazione non deve essere circoscritta al raffronto fra i diritti coinvolti, ma deve basarsi anche sull'ulteriore verifica volta ad appurare -anche ai fini dell'accoglimento solo parziale dell'istanza- se i dati o tutti i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale oggetto di richiesta siano effettivamente "necessari" al fine di far valere o difendere gli equivalenti diritti in sede contenziosa (cfr., art. 16, comma 1, lett. b) d. lg. 135/1999 ; Cons. Stato Sez. VI n. 2542/2002 e TAR Emilia Romagna-Bologna n. 1207/2001)".

Lo stesso Garante ha poi specificamente affermato che "a conclusioni analoghe a quelle sopra indicate in tema di "pari rango" deve pervenirsi per il caso in cui la richiesta di accesso o di comunicazione di dati sia formulata dal difensore ai sensi della disciplina sulle investigazioni

difensive introdotta dalla legge n. 397/2000 e, in particolare, dell'art. 391-quater del codice di procedura penale. Ciò è confermato espressamente dall'art. 71 del Codice, che ha introdotto questo chiarimento il quale opera a prescindere dalla qualificazione che si intenda assegnare sul piano sistematico alla facoltà prevista da tale art. 391-quater, riguardato alla luce del generale diritto di accesso a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” (cfr., Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei dati personali 9 luglio 2003 [doc. web n. 29832], intitolato ‘Dati sanitari. Provvedimento generale sui diritti di “pari rango”’).

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Studio

OGGETTO: Richiesta di parere.

Con nota in data 11.10.2007, lo Studio ha chiesto il parere di questa Commissione sulla seguente vicenda.

Il sig. ha eseguito una prestazione professionale per la spa, ed ha presentato una notula professionale per la liquidazione delle sue competenze.

A seguito del mancato pagamento, ha chiesto "l'accesso alla documentazione inerente la pratica (o il procedimento amministrativo) riguardante la liquidazione" delle sue competenze professionali.

Laspa ha negato l'accesso in ragione della sua natura di società per azioni.

Lo Studio ha chiesto, quindi, il parere della Commissione sulla legittimità del diniego di accesso.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

Risulta in punto di fatto e non è contestato che la spa è una società interamente di proprietà dei Comuni di e, alla quale le due amministrazioni comunali hanno esternalizzato l'erogazione di alcuni servizi pubblici.

Ai sensi degli artt. 22 e segg. della L. 7 agosto 1990, n. 241, le regole dettate in tema di trasparenza della p.a. e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, quali i concessionari di pubblici servizi, le pubbliche società ad azionariato pubblico, etc. ; in particolare, il diritto di accesso può avere ad oggetto anche atti posti in essere da soggetti privati gestori di pubblici servizi che, pur non costituendo direttamente gestione del servizio stesso, siano collegati a quest'ultima da un nesso di strumentalità derivante, anche, sul versante soggettivo, dall'intensa conformazione pubblicistica (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, Sez. VI - sentenza 23 ottobre 2007 n. 5569) : laspa è una società interamente di proprietà dei Comuni di eed è quindi soggetta al diritto di accesso.

Sussiste, pertanto, nella fattispecie in esame un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, che legittima il sig. all'accesso richiesto ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Dr.ssa

Responsabile Area Affari

Gen.li

Comune di

Oggetto: Richiesta parere in merito all'accessibilità della V.I.A.

Con la nota in data 31 agosto 2006, il Comune di ha chiesto di conoscere il parere di questa Commissione in merito all'assoggettabilità al D.Lgs.195/2005 della Valutazione Impatto Ambientale (VIA), nonché se, trattandosi di documentazione inerente alla soc., possa essere opposto rifiuto per tutela del segreto industriale.

In merito al primo punto la commissione ritiene che la VIA possa rientrare tra le "informazioni ambientali" di cui al D.Lgs. 19.8.2005, n.195, e come tale accessibile ai sensi del disposto di cui agli artt.2, comma1 lett.a)-punto3-, 3, comma1, ed 8, comma 3, lett.f).

La stessa giurisprudenza amministrativa ha sostenuto che " l'art.3 del D.lgs.n.195/2005 chiarisce che le informazioni ambientali spettano a chiunque le richieda, senza necessità di dimostrare un suo particolare e qualificato interesse", e che la stessa norma assicura al richiedente "una tutela più ampia di quella garantita dall'art.22 L. n.241/1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell'Amministrazione".(TAR LAZIO, Sez.III ter-28 giugno 2006,n.5272).

Per quanto concerne il riferimento della VIA ad attività esercitata dalla società, parimenti, la Commissione ritiene che la stessa Valutazione sia accessibile, in quanto trattasi di società che gestisce un pubblico servizio. In tali casi, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, gli atti che risultano funzionali e strumentali allo svolgimento del servizio di pubblico interesse seguono il regime "pubblicistico" dell'accesso. (TAR LAZIO, sez.III ter 1 febbraio 2007,n.724).

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 1)

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: ASL - Gestione concorsi

Fatto

L'ing.riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 5 settembre 2006 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 1 posto di dirigente analista. Dopo aver appreso in data 13 settembre 2007 dell'esclusione disposta nei suoi confronti dalla seconda prova scritta di concorso, l'ing. in data 19 settembre ha presentato formale richiesta di accesso ai documenti, chiedendo di poter visionare ed estrarre copia dei verbali della Commissione di concorso, del proprio elaborato relativo alla prova scritta svolta nonché delle eventuali schede di valutazione titoli. La richiesta era riferita anche agli elaborati degli altri partecipanti al concorso ed alle loro schede di valutazione titoli.

Il successivo 17 settembre l'amministrazione dava riscontro all'istanza dell'odierno ricorrente, concedendo l'accesso a tutti i documenti richiesti eccetto le schede di valutazione dei titoli concernenti gli altri candidati. Inoltre, nel provvedimento in questione, si rileva la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti al concorso cui notificare la richiesta di accesso del sig. A tal fine l'amministrazione resistente fissa la misura dei costi per l'accesso in Euro 123,60, di cui 88,40 per spese di notifica ai controinteressati.

Contro tale provvedimento, considerato di sostanziale diniego dal ricorrente, quest'ultimo in data 19 novembre 2007 ha proposto ricorso alla scrivente Commissione, lamentandone la illegittimità sotto vari profili.

Diritto

In primo luogo la Commissione osserva che i costi per la notifica ai controinteressati della richiesta di accesso debbono essere sostenuti dall'amministrazione, non essendovi alcuna disposizione primaria o secondaria che subordini l'accesso dell'accedente al pagamento di tali spese. Ciò detto il ricorso deve essere comunque notificato agli altri partecipanti la procedura concorsuale, atteso che il diniego è stato opposto alle loro schede di valutazione titoli redatte dall'amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R 12 aprile 2006 n. 184, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati nelle persone degli altri partecipanti alla procedura concorsuale, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato dall'ing.ai sensi dell'art. 12, comma 5, D.P.R. n.184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 2)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

La sig.ra, rappresentata e difesa dall'avv., riferisce di aver tentato di notificare un atto di citazione al sig. senza riuscirvi a causa dell'inesistenza del numero civico di residenza. A seguito di ciò, in data 4 settembre u.s., l'odierna ricorrente ha chiesto al Comune di il rilascio di una dichiarazione da esibire al magistrato, tesa a dimostrare l'inesistenza di abitazioni nell'area di via, ultima residenza nota del

Non avendo l'amministrazione dato seguito alle reiterate richieste, in data 18 ottobre 2007, la sig.ra ha inoltrato formale richiesta di accesso ai documenti comprovanti il cambio di residenza del sig. Decorsi inutilmente trenta giorni dall'istanza, in data 3 dicembre u.s. la sig. ra. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio serbato dal Comune di

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dalla ricorrente avverso il silenzio del Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 3)

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale del lavoro di ...

Fatto

La Sig.ra, proprietaria di un immobile in costruzione sito in Vianel Comune di, è stata sottoposta a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente in merito alle attività svolte sul fondo di sua proprietà. In data 29 ottobre u.s., l'odierna ricorrente ha quindi presentato istanza di accesso alla richiesta di intervento da cui ha avuto avvio il procedimento ispettivo in questione. In data 5 novembre 2007, l'amministrazione negava l'accesso ritenendo la documentazione oggetto della richiesta sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), D.M. n. 757/1994, che considera inaccessibili "i documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi". Contro tale diniego espresso la Sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (pervenuto in data 20 novembre u.s.), lamentando l'illegittimità del provvedimento impugnato. L'amministrazione in data 4 dicembre 2007 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni insistendo per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla citata disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), d.m. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla sua legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 4)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPS- sede di

Fatto

Il sig., difeso e rappresentato dagli avv.ti e, riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente. Il procedimento portava all'adozione di un provvedimento sanzionatorio (in data 2 ottobre u.s.), per aver avviato al lavoro dipendente il sig. senza la prescritta registrazione sui libri regolamentari. In data 8 ottobre l'odierno ricorrente chiedeva all'INPS ed alla direzione provinciale del lavoro dil'accesso sia alla denuncia che ha determinato l'avvio del procedimento ispettivo nei confronti della ditta del ricorrente sia di altre eventuali dichiarazioni del relative alla attestazione del suo status di dipendente di altre ditte o società. La richiesta nasceva dall'esigenza di apprestare le proprie difese in giudizio contro il provvedimento sanzionatorio emesso dall'INPS.

In data 13 novembre u.s., l'amministrazione negava l'accesso ritenendo la documentazione richiesta esclusa dal diritto di accesso in base alle previsioni dell'art. 24, l. n. 241/90 e del regolamento recante la disciplina del diritto di accesso approvato con determinazione del Commissario straordinario dell'INPS n. 1951 del 16 febbraio 1994.

Contro tale diniego il sig., come sopra rappresentato e difeso, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 5 dicembre 2007, l'amministrazione resistente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle citate disposizioni normative. In particolare sul regolamento dell'amministrazione del febbraio 1994 che sottrae dall'accesso "...le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscono base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi". Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla sua legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 5)

Ricorrente: Sig.....

contro

Amministrazione resistente: Croce Rossa Italiana

Fatto

Il Sig., capitano commissario in congedo della CRI, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ha impugnato il rigetto della domanda di avanzamento al grado di maggiore commissario CRI. Successivamente, in data 4 settembre 2007, l'odierno ricorrente ha formulato richiesta di accesso all'amministrazione preordinata all'ostensione della documentazione riguardante il capitano, con particolare riferimento allo stato di servizio, allo specchio di proposta avanzamento, alla relazione allegata alla proposta di avanzamento (in seguito accolta) e ai titoli prodotti dai controinteressati ai fini del suddetto avanzamento. L'amministrazione con nota interlocutoria del 20 settembre u.s. ha comunicato al sig. di aver inoltrato copia della richiesta al controinteressato, conformemente al disposto di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006. Non avendo ricevuto in seguito alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione e ritenendo pertanto formatosi il silenzio rifiuto di cui all'art. 25, l. n. 241/90, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 22 novembre la Commissione, sospendendo ogni pronuncia nel merito, ha invitato l'amministrazione a riferire circa l'avvenuta comunicazione (o meno) al controinteressato capitano

Diritto

Con nota del 26 novembre u.s., l'amministrazione, oltre ad assolvere l'incombente previsto dalla decisione interlocutoria del 22 novembre u.s., comunica e comprova di aver soddisfatto la richiesta di accesso ai documenti per come formulata dall'odierno ricorrente, determinando così la cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, ferma restando la facoltà del ricorrente di reiterare la domanda d'accesso, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n.7)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consorzio di bonifica di -

Fatto

Il sig. - rappresentato e difeso dall'avv. - in qualità di proprietario di alcuni terreni nella zona in cui opera l'amministrazione resistente, riferisce di alcuni danni subiti a causa di disservizi nella distribuzione delle acque di bonifica (per l'anno 2006) di competenza del Consorzio di bonifica di

Dopo aver denunciato l'accaduto all'amministrazione resistente, in data 10 agosto u.s. inoltrava formale richiesta di accesso al Consorzio volta al rilascio di copia conforme di una serie di documenti, tra i quali la relazione tecnica redatta dal Consorzio a seguito di sopralluogo effettuato da un incaricato dell'amministrazione. Non avendo ottenuto risposta all'istanza nei trenta giorni successivi, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 12 ottobre 2007 (pervenuto lo scorso 22 novembre), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il provvedimento adottato dall'Amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Consorzio di bonifica di... è un ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

Ricorso n. 8)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione provinciale del lavoro di

Fatto

Il sig., difeso e rappresentato dall'avv., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente. Il procedimento portava all'adozione di un verbale di sospensione di un cantiere, datato 5 luglio 2007. In data 10 agosto, pertanto, il ricorrente chiedeva all'amministrazione l'accesso alla richiesta di intervento o alla segnalazione che aveva dato luogo all'accertamento ispettivo unitamente a tutti i verbali relativi alle audizioni effettuate dagli ispettori durante l'accertamento. L'amministrazione, con nota del 20 settembre 2007, negava l'accesso ai documenti richiesti, in quanto sottratti all'accesso in base agli articoli 2 (lettere *b* e *c*) e 3 (lettere *b* e *c*) del D.M. n. 757/1994. In data 28 settembre il ricorrente reiterava l'istanza di accesso, ritenendo le citate disposizioni regolamentari implicitamente abrogate dalle novelle del 2005 in materia di accesso ai documenti amministrativi.

In data 23 ottobre u.s., l'amministrazione confermava il proprio diniego, ribadendo la vigenza del citato regolamento nella parte relativa all'individuazione dei documenti sottratti all'accesso. Contro tale ultimo provvedimento il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 13 novembre 2007, chiedendo di rendere accessibile la documentazione richiesta e negata dall'amministrazione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle citate disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 4.11.1994, n. 757. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare le previsioni regolamentari poste a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, e pur nutrendo seri dubbi sulla loro legittimità, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 9)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno- Dipartimento dei vigili del fuoco –
Direzione centrale risorse umane

Fatto

Il sig., dipendente dell'amministrazione resistente con la qualifica di vigile presso il distaccamento fluviale di, in data 5 settembre ha chiesto all'amministrazione resistente di poter accedere alla documentazione relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, al collega, in servizio a La disposizione attributiva del citato beneficio stabilisce: "Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco". La richiesta di accesso veniva motivata dall'esigenza di far valere in giudizio la disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione tra il ricorrente ed il controinteressato relativamente alla concessione del beneficio, evidentemente negato al Sig...

L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza (avvenuta in data 7 settembre 2007), non ha dato riscontro alla stessa, determinando la formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90. Contro tale silenzio il sig.... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 10 ottobre 2007 (pervenuto il successivo 20 novembre), chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato da parte del ricorrente in data 27 ottobre u.s. In data 14 dicembre 2007, l'amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni. Tuttavia, attesa la genericità della formula con la quale ivi si esclude il possesso della documentazione oggetto della richiesta di accesso e del presente gravame, si ritiene che di essa non si possa tenere conto ai fini della presente decisione.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. Al riguardo la scrivente Commissione rileva la titolarità in capo all'odierno ricorrente di una situazione giuridica soggettiva sufficientemente qualificata e quindi legittimante l'accesso. La circostanza addotta dal ricorrente secondo cui, nonostante ripetute richieste, il beneficio di cui all'art. 19, d.P.R. n. 1092/1973 non gli sia mai stato concesso, costituisce motivo sufficiente all'ostensione dei documenti relativi alla concessione del medesimo beneficio al collega controinteressato

Ciò appare funzionale allo svolgimento delle proprie difese nel giudizio pendente dinanzi al TAR Lazio in merito alla disparità di trattamento in cui sarebbe incorsa l'amministrazione nello svolgimento della sua azione. In tal senso, invero, la figura sintomatica dell'eccesso di potere evocata dal ricorrente, rappresenta la negazione del rispetto del principio di trasparenza (e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.), a presidio del quale il legislatore ha previsto, tra gli altri, lo strumento del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Pertanto la pretesa ostensiva del ricorrente appare fondata e il ricorso deve essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE

Ricorso n. 10)

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del demanio – sede di ...

Fatto

Il Sig., amministratore unico della società a r.l. in data 18 giugno 2007 ha chiesto all'amministrazione resistente il rilascio di concessione temporanea a titolo oneroso dell'area demaniale sita in ..., località Non avendo ottenuto il chiesto provvedimento concessorio ed essendo a conoscenza della circostanza che l'associazione sportiva aveva ottenuto in precedenza analoga concessione, in data 23 ottobre ha chiesto l'accesso alla relativa documentazione. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 30 novembre ha presentato ricorso alla scrivente Commissione contro il silenzio dell'amministrazione resistente.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione nell'associazione sportiva Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica allo stesso secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, ferma restando la possibilità di riproporre il gravame una volta rispettato il disposto del citato articolo 12.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera c) del D.P.R n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

Roma, 17 dicembre 2007

Il PRESIDENTE

Ricorso n. 11)

Ricorrente: Confintesa e Federazione Intesa

contro

Resistente : Aran

Controinteressata : CISAL

Fatto

Con istanza del 14-5-2007 la Confintesa, anche a nome delle OO.SS. aderenti al personale del pubblico impiego che avevano dato formale delega, avendo ricevuto comunicazione secondo la quale essa risultava rappresentativa, per il quadriennio contrattuale normativo 2006/2009, e per il primo biennio economico 2006/2007 solo per il comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha chiesto all'A.R.A.N., deducendo che da elementi in suo possesso era risultata rappresentativa anche in altri comparti, di aver accesso all'esame di a) tutti gli atti istruttori relativi all'accertamento della sua rappresentatività in tutti i comparti di contrattazione e b) della rappresentatività delle altre OO.SS. organizzazioni sindacali, nonché c) alla relativa relazione tecnica degli uffici dell'Aran, e di conoscere il nome del funzionario responsabile del procedimento di assegnazione o sottrazione di deleghe e voti.

A seguito di risposta interlocutoria ha inviato nuova istanza il 4-6-2007 indicando specificamente la documentazione alla quale chiedeva l'accesso.

L'Aran, con nota del 3-7-2007, ha manifestato la sua disponibilità a concedere l'accesso per alcuni dei documenti richiesti (rappresentando tra l'altro che la maggior parte dei documenti di cui all'istanza suddetta in data 4.6.2007 sarebbero già in possesso della ricorrente); l'Aran ha poi rilevato che "per quanto riguarda la richiesta relativa alle schede di rilevazione delle deleghe" "ha in corso la procedura di notificazione della stessa, ex art.3 del DPR 184/2006, ai legittimi controinteressati".

La Confintesa e la Federazione Intesa, intendendo la suddetta nota del 3.7.2007 quale diniego di accesso, hanno proposto ricorso a questa Commissione; ha presentato memoria l'Aran e la controinteressata CISAL che non consente che i dati che la riguardano "vengano consegnati alla piena cognizione di altra organizzazione sindacale".

Questa Commissione, con provvedimento interlocutorio, con il quale ha dichiarato interrotto il termine per la sua decisione, ha invitato l'ARAN ad inviare una relazione sulla vicenda nonché la specificazione dei documenti per i quali ha negato l'accesso.

L'ARAN ha adempiuto, inviando relazione e memoria, con allegata numerosa documentazione ; la CONFINTESA ha prodotto memoria.

Diritto

La CISAL in memoria ha dedotto : che se essa è controinteressata sarebbero controinteressati tutti gli altri sindacati ; che la richiesta ha ad oggetto atti che non possono considerarsi amministrativi, dal momento che nel processo di contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego è stata disciplinata, con d.leg. n.165/01, la misurazione della rappresentatività sindacale, materia nella quale sia l'Amministrazione che l'ARAN agiscono "iure privatorum" ; che l'accesso, come richiesto, concreterebbe ingerenza, non consentita per decisione del Comitato Paritetico, nella mappatura degli altri sindacati.

L'ARAN in memoria ha dedotto la mancata notifica del ricorso a tutti i controinteressati, ma, in particolare, ha allegato dichiarazione degli altri controinteressati, da essa interpellati, di non consentire l'accesso.

Il diniego di accesso riguardo parte dei documenti richiesti è fondato sui seguenti rilievi punti 1 e 5, concernenti le schede di rilevazione delle deleghe : le schede sono state inviate a tutte le OOSS, come da circolare dell'ARAN; ha replicato la ricorrente che l'accesso serve per verificare se le schede ricevute siano tutte; punti 2, 4 e 6, concernenti la corrispondenza intercorsa con le Amministrazioni nelle fasi di rilevazione dei dati associativi e dei dati elettorali: la corrispondenza non riguarda le schede, ma la corretta applicazione delle indicazioni concernenti il procedimento contenute nella circolare dell'ARAN: ha replicato la ricorrente che, pur trattandosi di atti interni al procedimento, servono ad accertare la correttezza delle decisioni assunte dalle Amministrazioni e la corrispondenza delle operazioni a quanto previsto nella circolare;

punto 3 , concernente i verbali delle Commissioni elettorali : i verbali e i dati delle votazioni sono stati già consegnati alle OOSS; punti 7, 8 e 9, concernenti le schede di certificazione dei dati associativi ed elettorali predisposti dal Comitato paritetico per la certificazione dei dati stessi e i verbali di tale Comitato relativi ai propri lavori : tali documenti sono già in possesso della istante quale componente del Comitato. Nella relazione l'ARAN aggiunge che dei documenti richiesti parte sono sottratti all'accesso in base al regolamento del Comitato paritetico e parte sono già in possesso dell'istante, che ha anche proposto ricorsi al giudice competente;

punto 10, concernente :

- a) la delibera del 9-5-2007 del Comitato direttivo dell'ARAN di accertamento delle OOSS rappresentative per il biennio 2006/7: è in corso la procedura di notificazione ai controinteressati: ha replicato la ricorrente che non si può ricorrere a detta procedura perché gli atti concernono numeri e non soggetti individuati, comunque si potrebbero depennare i soggetti o chiedere al Garante per i dati personali.
- b) analogo discorso è stato fatto riguardo le schede di rilevazione delle deleghe;
- c) riguardo i verbali elettorali risulta che siano già in possesso dell'istante.

In particolare, con la memoria in data 23.11.2007, l'Aran ha poi specificato che Confintesa è a conoscenza di tutti i dati da lei richiesti avendo presentato più ricorsi avverso la sua esclusione dalla rappresentatività, tutti respinti dal Tribunale. Nella difesa l'Aran ha depositato tutta la documentazione relativa alle deleghe e ai voti che Confintesa e Federazione Intesa lamentavano non essere stati correttamente attribuiti, sicché tale documentazione è già tutta in possesso di Confintesa in quanto depositata nei fascicoli relativi alle cause.

Di conseguenza, Confintesa sarebbe sostanzialmente già in possesso di tutta la documentazione richiesta, compresa la delibera di accertamento della rappresentatività assunta dal Comitato Direttivo dell'Aran il 9 maggio 2007. E la relazione tecnica di attribuzione di voti e deleghe non esiste perché dopo la trasmissione all'Aran da parte del Comitato Paritetico del verbale di avvenuta certificazione e dei singoli atti di certificazione, sottoscritti o meno dall'organizzazione interessata, l'Aran si limita ad un puro calcolo matematico.

Infine, la richiesta di accesso di Confintesa alla intera documentazione relativa all'accertamento della rappresentatività in tre comparti di contrattazione pubblica, "prefigura un controllo dell'intero operato dell'Agenzia, che per legge è il contenitore della raccolta dei dati e parte garante nell'accertamento della rappresentatività, nonché dell'operato del Comitato Paritetico, che è soggetto distinto dall'Agenzia". La messa a disposizione di tale intera documentazione comporterebbe in sostanza la messa a disposizione della dotazione informatica di un intero ufficio dell'Aran, paralizzandone l'operatività.

La Commissione, tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria svolta, ritiene che il ricorso sia infondato.

A seguito della innovazioni apportate alla legge n. 241 del 1990 dalla legge n. 15 del 2005, ai fini dell'ammissibilità dell'accesso ai documenti amministrativi non è più sufficiente (come nel vecchio ordinamento) la titolarità di un "interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" (art. 1 d.P.R. n. 352 del 1992), da "specificare ed, ove occorra, comprovare" (art. 3 d.P.R. cit.) da parte dell'interessato all'accesso: è ora necessario, quale ulteriore qualificazione dell'interesse in argomento, la sua attualità (oltre che la sua corrispondenza ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso).

Si rileva al riguardo che, come correttamente rilevato dall'Aran, la richiesta di accesso di Confintesa alla intera documentazione relativa all'accertamento della rappresentatività in tre comparti di contrattazione pubblica riguarda centinaia di documenti contenuti nella dotazione informatica di un intero ufficio dell'Aran stessa: tale richiesta, come tale, appare preordinata al controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione, obiettivo questo interdetto dal comma 3 dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. 16 della legge n. 15 del 2005.

Con riferimento al ricorso in esame, in considerazione di quanto sopra esposto e di quanto risultante dallo stesso ricorso, non si ravvisa poi l'attualità dell'interesse di Confintesa riguardo l'istanza di accesso proposta, anche in considerazione del fatto, tra l'altro, che la documentazione richiesta risulterebbe già in suo possesso.

Il ricorso proposto da Confintesa e Federazione intesa, pertanto, va rigettato.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 12)

Ricorrente: sig....

contro

Resistente : Commissione Esaminatrice presso l'Assemblea Regionale Siciliana

Fatto

Con istanza in data 15.10.2007 il sig....., candidato al concorso per 11 posti di consigliere parlamentare presso l'Assemblea della regione siciliana, ha chiesto l'accesso ai propri elaborati concorsuali con le relative valutazioni, nonché alla graduatoria dei candidati ammessi a sostenere le prove tecniche ed orali.

Con nota del 22.10.2007 la Commissione di esami ha risposto: che aveva stabilito, ai sensi dell'art. 16, comma quarto, del Regolamento dei concorsi della Regione, il differimento dell'accesso al termine della procedura di concorso, e che si riservava di informare l'istante di detta data per l'esercizio dell'accesso; che la graduatoria era affissa nell'Albo del Servizio del personale presso l'Assemblea siciliana.

Avverso tale nota il, con atto del 23.11.2007, protocollato il 28.11.2007, assumendo che la nota stessa gli era pervenuta il 29.10.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

L'Assemblea Regionale Siciliana ha fatto pervenire a questa Commissione una nota, datata 6.12.2007, con la quale ha precisato la sua natura di organo legislativo e che le sue determinazioni amministrative "non rientrano in alcun modo tra gli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato per i quali è competente" questa Commissione.

L'Assemblea Regionale ha rappresentato altresì di aver comunicato all'avv....., con raccomandata A.R. in data 5.12.2007, la possibilità di effettuare l'accesso richiesto "secondo le modalità di cui all'articolo 16 del decreto presidenziale 13 novembre 2006 "Regolamento dei concorsi dell'Assemblea regionale siciliana".

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/1990 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata

presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27". Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte dell'Assemblea Regionale Siciliana.

P.Q.M.

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 13)

Ricorrente: sig.

contro

Resistente : Ordine degli Architetti della Provincia di

Fatto

Con istanza in data 29.10.2007 il sig..... ha chiesto l'accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine (degli architetti della provincia di) del – verbale n., punto n.- “relativo alle procedure di verifica della competenza del Consiglio a giudicare il pendente procedimento avverso l'architetto : determinazioni”.

Con nota del 27-11-2007 il Presidente del Consiglio dell'Ordine non ha negato l'accesso ma ha affermato che “che la richiesta verrà evasa subordinatamente al versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso, così come stabilito dalla delibera del 3 maggio 2007 dello scrivente Ordine”.

Avverso tale nota il sig....., con atto datato 1-12-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con memoria in data 5.12.2007 l'Ordine degli Architetti ha eccepito l'incompetenza della Commissione a decidere sui ricorsi riguardanti le richieste di accesso presentate nei confronti degli ordini professionali.

Nel merito ha affermato che la delibera del 3 maggio 2007 del Consiglio dell'Ordine sui costi dell'accesso “ è perfettamente regolare nonché legittima, non è mai stata impugnata in sede giurisdizionale ed è quindi efficace ad ogni effetto, con la conseguenza che la sua eventuale disapplicazione comporterebbe responsabilità del soggetto che non vi si conformasse”.

Diritto

Sull'eccezione di incompetenza della Commissione a decidere il ricorso in esame si osserva che, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il difensore civico è competente per ambito territoriale riguardo gli atti di diniego, espresso o tacito, delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali: nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato la competenza è di questa Commissione, intendendosi necessariamente per “Stato” tutte le amministrazioni diverse da quelle comunali, provinciali e regionali soggette alla disciplina della citata legge n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto della nozione di “pubblica amministrazione” di cui all'art. 22, comma 1, lett.e) della stessa legge n. 241.

Al riguardo, si segnala un'importante decisione del TAR Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007 n. 2403 con la quale, in una controversia che vedeva coinvolto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, il TAR non ha certo dubitato della competenza di questa

Commissione a decidere il ricorso ma ha espressamente precisato che la decisione della Commissione, se non impugnata, assume “carattere definitivo e vincolante per l’Amministrazione”.

Nel merito si osserva quanto segue.

L’interessato ha diritto di accedere alla documentazione richiesta: infatti, come specificato nell’istanza, il sig..... ha chiesto un verbale del Consiglio dell’Ordine attinente ad un procedimento che lo riguarda personalmente.

Sussiste, quindi, ai sensi dell’art. 22 l. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti richiesti non essendoci ragioni ostative ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Sull’illegittimità della richiesta del Consiglio dell’Ordine del pagamento complessivo di euro 70,00 per l’esercizio del diritto di accesso, la Commissione non può che ribadire quanto già affermato con le decisioni in data 9.7.2007 e 22.11.2007.

L’art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, intitolato “Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi” dispone che “il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura”.

Alla luce di tale disposizione, con la quale si sottolinea che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura, il previo “versamento della somma di euro 50,00 quale contributo per spese e di euro 20,00 per diritti di accesso” appare eccessivo anche in considerazione del documento richiesto (un verbale del Consiglio).

Come più volte affermato da questa Commissione, l’art. 25, comma 1, della legge 241/90 stabilisce il principio della gratuità del diritto di accesso precisando, peraltro, che il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Il diritto di accesso è, pertanto, esercitabile soltanto a mezzo di rimborso delle spese di riproduzione del documento, la cui misura è stabilita dalle singole amministrazioni, sulla base, nei casi in cui è applicabile, della direttiva prot. UCA n. 27720/928/46 del 19 marzo 1996.

Si segnala infine che questa Commissione, con la decisione in data 22.11.2007, ha altresì precisato che richiedere una prestazione patrimoniale non dovuta può comportare responsabilità di vario tipo.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 14)

Ricorrente: sig....

contro

Resistente : Ordine degli Architetti della Provincia di

Fatto

Con istanza in data 17.10.2007 il sig. ha chiesto l'accesso alla delibera del Consiglio dell'Ordine (degli architetti della provincia di) del – verbale n., punto n.- relativo alle modalità di convocazione assemblea bilancio: “ratifica”.

Con nota del 16-11-2007 il Presidente del Consiglio dell'Ordine ha negato l'accesso affermando che la motivazione della relativa richiesta, consistita nella sola locuzione “ai sensi di tutela legale e integrazione dell'atto di denuncia-querela”, non esprimeva la ricorrenza di un interesse concreto all'accesso.

Avverso tale nota il sig...., con atto datato 21-11-2007 e pervenuto il 26-11-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Con memoria in data 5.12.2007 l'Ordine degli Architetti ha eccepito l'incompetenza della Commissione a decidere sui ricorsi riguardanti le richieste di accesso presentate nei confronti degli ordini professionali.

Nel merito ha ribadito che il diniego di accesso è giustificato dalla genericità della richiesta di accesso del sig.che non permette “l'individuazione del presunto diritto leso”.

Diritto

Sull'eccezione di incompetenza della Commissione a decidere il ricorso in esame si osserva che, ai sensi dell'art. 25 comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, il difensore civico è competente per ambito territoriale riguardo gli atti di diniego, espresso o tacito, delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali : nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato la competenza è di questa Commissione, intendendosi necessariamente per “Stato” tutte le amministrazioni diverse da quelle comunali, provinciali e regionali soggette alla disciplina della citata legge n. 241 in materia di accesso ai documenti amministrativi, tenuto conto della nozione di “pubblica amministrazione” di cui all'art. 22, comma 1, lett.e) della stessa legge n. 241.

Al riguardo, si segnala un'importante decisione del TAR Emilia-Romagna in data 16 ottobre 2007 n. 2403 con la quale, in una controversia che vedeva coinvolto l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna, il TAR non ha certo dubitato della competenza di questa Commissione a decidere il ricorso ma ha espressamente precisato che la decisione della Commissione, se non impugnata, assume “carattere definitivo e vincolante per l'Amministrazione”.

Nel merito si osserva quanto segue.

Il ricorrente deduce, nel ricorso, che la sua istanza di accesso deve ritenersi sufficientemente giustificata dalla circostanza di non essere stato, pur essendo iscritto all'Ordine degli Architetti di..., convocato per partecipare all'assemblea.

Il ricorso è fondato.

Il sig..... ha motivato meglio nel ricorso le ragioni della sua istanza di accesso: peraltro, tali ragioni risultavano già in precedenza rilevato che il fatto stesso di essere iscritto all'Ordine attribuisce al ricorrente il diritto di partecipare all'assemblea

Esiste, infatti, un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, essendo indubbiamente diritto di un appartenente all'Ordine, che non sia stato convocato per un'assemblea accertare le modalità utilizzate per la convocazione, e quindi avere copia della parte del verbale assembleare, nel quale si indica quali modalità siano state seguite.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 15)

Ricorrente: sig.

contro

Resistente : Liceo delle Scienze Umane di

Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 il sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico del Liceo delle Scienze Umanedi....l'accesso alla "documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo della sig.ra,avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano.

Con nota del 18.10.2007 detto Dirigente, su conforme indicazione della sig.ra, informata della richiesta, ha consentito l'accesso mediante la sola visione degli atti, comprensiva della presa di appunti o trascrizioni del contenuto dei documenti.

Avverso tale nota il sig....., con atto datato 19.11.2007 e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso a questa Commissione si deduce che spettava il diritto all'accesso come richiesto, e cioè mediante estrazione di copia conforme della documentazione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 25 della legge n.241/1990 dispone, al primo comma, che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi".

L'art. 7 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone, al comma sesto, che "su richiesta dell'interessato, le copie possono essere autenticate".

Il combinato disposto delle riportate disposizioni indica che, una volta che sia riconosciuto il diritto di accesso, l'interessato ha diritto di ottenere copia conforme del documento.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 16)

Ricorrente: sig.

contro

Resistente : Istituto Professionale di Stato “....” di

Fatto

Con istanza in data 19.10.2007 sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico dell'Istituto professionale di Stato “.....” di l'accesso alla “documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo del sig....., avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano. Con nota del 24.10.2007 detto dirigente ha negato l'accesso affermando che questo non è consentito per documenti di terzi.

Avverso tale nota il sig..... con atto datato 19.11.2007, e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 241/1990, dispone, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, che per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

L'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che “...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo”.

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, la pubblica amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie il soggetto controinteressato era individuabile, perché espressamente menzionato nella richiesta di accesso, l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detto controinteressato.

E' necessario quindi comunicare il ricorso al suddetto controinteressato, per consentirgli di presentare, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita, pertanto, l'Istituto Professionale a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: sig.

contro

Resistente : Scuola di I Grado “.....” di

Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 il sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico della scuola di primo grado “.....” di l’accesso alla “documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo delle sig.re..... e....., aventi un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano.

Avverso il tacito diniego, il sig....., con atto datato 19.11.2007 e spedito il 23.11.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L’art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 141/1990, dispone, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, che per “controinteressati” si intendono “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”.

L’art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che “...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all’art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all’art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo”.

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, l’Amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie due soggetti controinteressati erano individuabili, perché espressamente menzionati nella richiesta di accesso, il Dirigente Scolastico avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detti controinteressati.

E' necessario quindi comunicare il ricorso alle suddette controinteressate, per consentire loro di presentare, nei successivi quindici giorni, le eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita il Dirigente Scolastico a provvedere alle suddette comunicazioni con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 18)

Ricorrente: sig....

contro

Resistente : Istituto Istruzione Superiore statale di

Fatto

Con istanza in data 2.10.2007 sig....., in graduatoria di terza fascia del personale ATA, profilo assistente amministrativo, ha chiesto al Dirigente scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore statale di l'accesso alla "documentazione relativa alle domande di inserimento nella graduatoria di assistente di terza fascia del profilo di assistente amministrativo della sig.ra....., avente un punteggio superiore al suo, al fine di verificare i punteggi dei candidati che lo precedevano.

Avverso la mancata risposta all'istanza il sig....., con atto datato 12-11-2007, e spedito il 15-11-2007, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

L'art. 22, primo comma, lettera c) della legge n. 141/1990, dispone, ai fini dell'accesso ai documenti amministrativi, che per "controinteressati" si intendono "tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza".

L'art. 3 del d.p.r. n. 184/2006, contenente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, dispone che "...la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'art. 22, comma primo, lettera c) della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'art. 7, comma 2.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma primo, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma primo".

Dal combinato disposto di dette disposizioni emerge che, ove siano individuabili controinteressati, l'amministrazione, prima di provvedere, positivamente o negativamente, sulla domanda di accesso, deve provvedere in ottemperanza a tali disposizioni.

Poiché nella specie il soggetto controinteressato era individuabile, perché espressamente menzionato nella richiesta di accesso, l'Amministrazione avrebbe dovuto rispettare le ripetute disposizioni, inviando comunicazione a detto controinteressato.

E' necessario quindi comunicare il ricorso alla suddetta controinteressata, per consentirle di presentare, nei successivi quindici giorni, le sue eventuali controdeduzioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'Istituto di Istruzione Superiore a provvedere alla suddetta comunicazione con le modalità suindicate.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 19)

Ricorrente: sig.

contro

Resistente : Banca d'Italia

Fatto

Il sig., dipendente della Banca d'Italia, in servizio presso la filiale di, al fine di acquisire prove documentali da far valere in sede di una eventuale azione giudiziaria, ha chiesto alla Banca d'Italia l'accesso ai seguenti documenti:

“1. visionare ogni atto, documento ecc. posto in essere in occasione della redazione del giudizio valutativo per il periodo 1 sett.2005-31 agosto 2006;

2. conoscere le date in cui sono avvenuti gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989;

3. conoscere quali aspetti della normativa interna sono stati disattesi secondo le osservazioni formulate dal Direttore e dal Titolare dell'unità IPAC che hanno indotto il Direttore Generale a respingere il ricorso avverso il giudizio relativo alla voce qualità del lavoro svolto”.

Con nota in data 14.11.2007 la Banca d'Italia ha risposto che “a) non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig.a oltre a quella già in suo possesso; b) la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente”.

Il sig....., con e-mail in data 7.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che la suddetta risposta della Banca d'Italia non “appare” “veritiera” “in quanto dovrebbe quantomeno esservi il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1” (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Diritto

Il sig. ha allegato al ricorso la Circolare n. 77 del 4.9.1989 della Banca d'Italia dalla quale risulterebbe che è effettivamente previsto un colloquio, che si articola in due parti, di valutazione.

Il ricorrente chiede l'accesso al resoconto dei colloqui di valutazione che lo riguardano.

La Banca d'Italia ha, come già detto, risposto al ricorrente che “a) non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. oltre a quella già in suo possesso; b) la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente”.

Poiché non è chiaro a questa Commissione quale sia la corretta versione dei fatti, è necessario acquisire dalla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulla vicenda in esame specificando o

meno se esistono documenti, chiesti con l'istanza di accesso, che non risultino consegnati al sig. ed, in particolare, se non sia stato fornito al ricorrente stesso "il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1" (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui perverrà a questa Commissione la suddetta dettagliata relazione.

PQM

La Commissione invita la Banca d'Italia a fornire i chiarimenti di cui in motivazione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 20)

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la -

Fatto

La sig. ra....., avendo superato il concorso a cattedre indetto con DD.MM. 21-22-23/03/1990, per la classe di concorso A029 "Educazione fisica negli Istituti e nelle scuole di Istruzione secondaria di secondo grado", ed avendo conseguito, in data 3 giugno 1991, il titolo di specializzazione per l'insegnamento di sostegno, ha chiesto al Ministero della Pubblica Istruzione, agli Uffici Scolastici provinciali di, di..... e di....., in data 29 settembre 2007, di potere conoscere l'Ufficio scolastico provinciale presso il quale si trovano gli elenchi provinciali del sostegno classe AD04 area psicomotoria, nonché di accedere agli elenchi AD04 sostegno area psicomotoria, elenchi graduati provinciali di sostegno classe AD04, nonché ai documenti indicanti la collocazione e la posizione in graduatoria. Specifica, inoltre, la ricorrente di non avere avanzato richiesta di inclusione negli elenchi dei docenti specializzati, essendovi già inserita, e di non avere presentato domanda di immissione nella graduatoria aggiuntiva regionale per aspiranti all'insegnamento su posti di sostegno, avendo la medesima conseguito il titolo di specializzazione fin dal 1991. Pertanto, la ricorrente ha chiesto copia dei documenti su indicati al fine di potere, eventualmente, tutelare i propri diritti.

L'Ufficio Scolastico Regionale per la, Direzione Generale – Progetto "B", con nota del 15 ottobre 2007, ha comunicato alla ricorrente che il nominativo è inserito nella graduatoria regionale di sostegno AD04, cosiddetta di testa, al posto n. 186, con punti n. 69,00. L'amministrazione, ha, poi, specificato che l'ultimo nominato in ruolo nell'anno 2007/2008, attinto dalla su indicata graduatoria, occupa il posto n. 53, con punti 75,00.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del 15 ottobre 2007 la sig.ra....., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'Ufficio scolastico provinciale di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, essendo inserita nella graduatoria regionale di sostegno ha un interesse diretto, concreto ed attuale ad ottenere copia dei documenti riguardanti la propria collocazione e posizione nella graduatoria degli insegnanti di sostegno classe AD4 sostegno area psicomotoria.

Inoltre, la ricorrente, al fine di valutare la correttezza della propria posizione in graduatoria, è titolare di un interesse ad accedere all'intero elenco degli insegnanti di sostegno della classe su indicata. In effetti, poiché la nomina nei ruoli dipende dalla collocazione negli elenchi, la ricorrente ha interesse a conoscere la correttezza della posizione degli insegnanti che la precedono.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Ufficio Scolastico Regionale per la- Direzione generale – Progetto “B”, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 21)

Ricorrente: sig.ra....., rappresentata e difesa dagli avv., elettivamente domiciliata presso lo studio

Contro

Amministrazione resistente: Consorzio Lotterie Nazionali

Fatto

La sig.ra, vincitrice della lotteria “gratta e vinci miliardario”, dopo avere consegnato il biglietto alla filiale della banca per le opportune verifiche, ha ricevuto una nota dal Consorzio Lotterie Nazionali con la quale l’amministrazione ha comunicato alla sig.ra che il biglietto ritenuto vincente era contraffatto, e che, pertanto, l’amministrazione “non doveva e non poteva pagare”.

A seguito di tale comunicazione la sig.ra ha chiesto al Consorzio Lotterie Nazionali di conoscere la ricevitoria destinataria del blocco contenente il biglietto in esame (n.), ossia in via presuntiva, la serie compresa tra e, la restituzione del biglietto o il luogo ove il medesimo si trova, atteso che la bancaha negato il suo possesso, contrariamente a quanto affermato dall’amministrazione nonché se e quali biglietti, compresi nella serie su indicata risultano essere stati vincitori e, in caso positivo, se i medesimi siano stati riscossi.

Informa, inoltre, la sig.radi avere presentato un esposto alla Guardia di Finanza-nucleo polizia tributaria di, affinché siano accertate eventuali responsabilità anche penali, conseguenti alla vicenda in esame.

L’amministrazione ha negato l’accesso ai documenti richiesti specificando che, il 24 settembre 2007, ha depositato presso i competenti uffici della Repubblica di Roma una denuncia –querela diretto alla Procura di, Pertanto, il Consorzio Lotterie Nazionali in considerazione dell’esistenza di un procedimento penale ha invitato la sig.ra a rivolgersi, per ogni ulteriore chiarimento, al magistrato competente.

Avverso il provvedimento di diniego del 16 ottobre 2007, ricevuto dai legali rappresentati il 27 ottobre 2007, la sig.ra e ha presentato ricorso, il 21 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all’amministrazione l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

La ricorrente ha chiesto di conoscere la ricevitoria destinataria del blocco contenente il biglietto in esame, la restituzione del biglietto o il luogo ove il medesimo si trovi, nonché se e quali biglietti risultano essere stati vincitori e, in caso positivo, se i medesimi siano stati

riscossi. L'amministrazione ha negato l'accesso alle informazioni su indicate in base all'art. 329 del c.p.p.

In generale si ricorda che tra i casi di segreto previsti dall'ordinamento a preclusione del diritto di accesso, rientra quello istruttorio in sede penale, delineato dall'art. 329 c.p.p., a tenore del quale "gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Tuttavia, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. non costituisce un motivo legittimo di diniego all'accesso dei documenti, fintantoché gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro.

Pertanto, l'amministrazione, qualora l'autorità giudiziaria non abbia provveduto ad acquisire i documenti con un provvedimento di sequestro, è tenuta a concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti.

Si ricorda che l'ordinamento attribuisce al singolo che abbia interesse alla conoscenza di quegli atti una tutela anche nel caso in cui la p.a. che ha formato l'atto divenuto oggetto di sequestro sia vincolata al regime di segretezza e non possa rilasciare copia degli atti appresi dall'autorità giudiziaria penale (art. 114 c.p.p.). Infatti, l'ordinamento prevede che egli possa ottenerne copia dall'autorità giudiziaria penale (art. 116 c.p.p.), senza che ciò faccia venir meno il divieto di pubblicazione di cui all' art. 114 c.p.p.; la norma, nell'evidente finalità di contemperare le ragioni della giustizia penale con le ragioni del singolo, attribuisce la competenza a decidere sulla domanda all'autorità giudiziaria procedente (pubblico ministero o giudice) al momento della presentazione dell'istanza. ([T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 09 marzo 2004, n. 2780](#))

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, il Consorzio Lotterie Nazionali, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 22)

Ricorrente: Sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale,

Fatto

Il sig., in data 4 ottobre 2007, ha presentato istanza di accesso all’Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale del Personale, avente ad oggetto i provvedimenti motivati emessi in base all’art. 42 *bis* del d.lgs. n. 151 del 2001 dalla Direzione Centrale del Personale dell’Agenzia delle Entrate con i quali si concede l’assenso all’assegnazione temporanea ai sensi del suddetto art. 42 *bis*. In particolare, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai provvedimenti di assenso che hanno determinato il cambiamento della Regione dei lavoratori, dalla Regione Emilia Romagna o da altra con carenza di personale uguale o maggiore dell’Emilia Romagna.

Specifica, il ricorrente che, qualora l’istanza dovesse incidere sul diritto alla protezione dei dati personali di eventuali controinteressati, l’amministrazione potrà provvedere a rendere anonimi i documenti richiesti, senza, tuttavia, pregiudicare gli elementi essenziali che si intendono conoscere, ossia la posizione economica, l’area di appartenenza, l’ufficio di ruolo e l’ufficio di assegnazione temporanea, nonché l’indicazione della posizione economica dei lavoratori.

Rappresenta il ricorrente che, a seguito provvedimento con il quale l’amministrazione ha negato l’assegnazione temporanea ad un ufficio di, di o di, ai sensi dell’art. 42 *bis* del d.lgs. n. 151 del 2001, ha presentato richiesta di accesso al fine di conoscere l’attendibilità della motivazione addotta dall’amministrazione a sostegno del provvedimento di diniego.

L’amministrazione ha, infatti, negato il trasferimento affermando la grave carenza di personale degli Uffici della regione Emilia Romagna, senza fare riferimento agli organici dell’ufficio di ruolo di provenienza e dell’ufficio richiesto.

Avverso il silenzio rigetto, il sig. ha presentato ricorso, in data 13 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale, l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Nel ricorso in esame, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai provvedimenti in base ai quali i lavoratori sono stati temporaneamente trasferiti dalla regione Emilia Romagna o da altra con carenza di personale uguale o maggiore dell’Emilia Romagna, al fine di

verificare se l'amministrazione ha adottato analoghi comportamenti per lavoratori nella medesima situazione.

L'istanza presentata dal ricorrente, dunque, non individuando elementi, neanche di carattere temporale, volti a delimitare l'istanza, ha carattere generico.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 23)

Ricorrente: sig., rappresentato e difeso dall'avv.elettivamente domiciliato presso lo studio

Contro

Amministrazione resistente: Ministero dei Lavori Pubblici – Direzione generale dell'edilizia residenziale – Divisione- Abusivismo edilizio

Fatto

Il sig.il 20 aprile 2007, su indicazione del Comune di ha chiesto al Ministero dei Lavori pubblici la restituzione della somma pari a euro indebitamente versata a titolo di conguaglio per la pratica di condono edilizio n. Poiché il Ministero non ha provveduto a fornire alcuna comunicazione al sig., quest'ultimo, il 28 settembre 2007, ha chiesto di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento su indicato, lo stato del procedimento ed il termine di conclusione dello stesso, tenuto anche conto che l'istante è nato nel

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Il diritto di accesso disciplinato dal capo V della l. n. 241 del 1990 ha ad oggetto i documenti amministrativi, nelle tipologie indicate dall'art. 22 comma 2, ossia gli atti detenuti dall'amministrazione nella loro materialità che identificano situazioni, accertamenti, intendimenti, pareri, volizioni, valutazioni etc. degli organi pubblici. Di conseguenza, non è riconducibile nell'area precettiva della norma l'accesso alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione quali lo stato del procedimento ed il nominativo del suo responsabile, qualora non siano state tradotte in un documento.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 8, comma 2.lett. c) e c) *bis* della legge sul procedimento amministrativo, l'amministrazione è tenuta a fornire una comunicazione all'interessato con la quale indica anche l'ufficio e la persona responsabile del procedimento nonché la data entro la quale deve concludersi il procedimento. Inoltre, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge citata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 24)

Ricorrente: sig.

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania -

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri sig....., in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Compagnia di.., “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte, in qualità di comandante di Reparto, a seguito dell’instaurazione dei procedimenti disciplinari a carico del Luogotenente dei Carabinieriper i fatti di cui ai procedimenti sopra menzionati”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. nr bis della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, e l’avvenuta archiviazione del RGNR e Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Comunica, ancora, il ricorrente di essere parte offesa del p.p. nr..... e nr. Rg G.I.P. della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, procedimento anche questo archiviato poiché i reati di cui agli artt. 479 c.p. rubricato Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e 595 c.p., rubricato Diffamazione, alla luce della nuova formulazione dell’art. 157 del c.p. sono prescritti.

L’amministrazione, con nota del 19 ottobre 2007 ha respinto l’istanza poiché non sussiste un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al chiesto documento.

Avverso il provvedimento di rigetto dell’amministrazione del 19 ottobre 2007 il sig....., ha presentato ricorso, in data 16 novembre 2007, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania - Compagnia di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

In base al nuovo orientamento giurisprudenziale inaugurato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3601 del 2007, la scrivente Commissione ritiene opportuno modificare la decisione assunta nella seduta del 22 novembre 2007.

Nella decisione citata il supremo organo di giustizia amministrativa ha ritenuto che il diritto alla riservatezza del denunciante debba recedere a fronte del diritto dell’interessato a

conoscere integralmente i documenti utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, ivi compresi gli atti di iniziativa o di pre iniziativa.

Nel caso in esame si ritiene, dunque, che il ricorrente abbia un fondato interesse ad accedere agli eventuali provvedimenti che l'amministrazione ha adottato a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti del querelante, atteso che la loro conoscenza potrebbe concorrere a supportare una eventuale pretesa risarcitoria.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, la Regione Carabinieri Campania - Compagnia di, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 25)

Ricorrente: sig.,

Contro

Amministrazione resistente: Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA,

Fatto

Il sig....., comproprietario di alcuni fondi rustici iscritti nel catasto terreni del comune di....., essendo venuto a conoscenza che sconosciuti avrebbero presentato domanda per ottenere contributi agricoli, relativi a terreni di cui è comproprietario, ha chiesto con istanza del 4 settembre 2007 all’Agenzia delle Entrate di se il suo nominativo o quello degli altri comproprietari compaiano in eventuali atti (autocertificazioni, contratti etc). Infatti, il ricorrente attraverso la copia dei documenti presentati per ottenere l’erogazione dei contributi, intende conoscere le generalità, il codice fiscale e l’indirizzo degli istanti, nonché gli elementi identificativi degli atti registrati.

In particolare, il sig. ha chiesto di conoscere se esistono contratti di affitto, dichiarazioni, ovvero altre scritture concernenti l’ingresso, la coltivazione o l’uso dei terreni siti nel Comune di, registrati a nome delle persone sotto indicate:

- Sig.;
- Sig.
- Sig.
- Sig. ;
- Sig.;

Specifica il sig. che con tabella di variazione del..... 2007 sono state aumentate le rendite catastali ed è stata variata la “qualità” catastale dei terreni iscritti nel catasto terreno del Comune di contrada, foglio n., particella n., porzioni e; e che, pertanto, occorre verificare se sconosciuti esercitano senza titolo diritti sui fondi rustici in questione.

L’Agenzia delle Entrate, con nota del 17 settembre 2007, ha negato l’accesso ai documenti atteso che, trattandosi di procedimenti tributari, il diritto di accesso è escluso ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241 del 1990. Specifica, ancora, l’amministrazione che gli atti o i documenti rilasciati o ricevuti nel corso dei procedimenti tributari sono conservati dagli uffici competenti, non ai fini di una generalizzata consultazione da parte di terzi, ma solo al fine dell’attribuzione di una data certa. Prosegue l’amministrazione affermando di detenerne, pertanto, le copie o gli originali, per la riscossione delle imposte dovute, nonché per l’eventuale rilascio di copie conformi soltanto alle parti presenti negli atti.

Il ricorrente ha, in data 25 settembre 2007, integrato la nota precedente comunicando di non volere copia dei documenti ma di volere conoscere se le persone su indicate sono titolari di contratti di affitto o di comodato, ovvero se sussistano presso l'ufficio autocertificazioni, dichiarazioni, o altre scritture a nome del ricorrente o degli altri comproprietari su indicati.

Avverso il provvedimento di diniego dell'amministrazione del 17 settembre, il sig. ha presentato ricorso, in data 22 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 10 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione di avere negato l'accesso ai documenti in considerazione della genericità dell'istanza, atteso che la medesima non indica in modo puntuale i documenti di cui avere copia.

Diritto

Il ricorso è irricevibile.

Stabilisce, infatti, l'art. 25 della legge n. 241 del 1990, che avverso i provvedimenti di diniego delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato è possibile presentare ricorso alla scrivente Commissione, entro trenta giorni dalla emanazione del provvedimento stesso, ossia, nel presente ricorso entro il 17 ottobre 2007.

Tuttavia, la Commissione nell'ambito del potere di vigilanza di cui all'art. 27, comma 5 della legge n. 241 del 1990, esprime l'avviso che il sig., sia titolare di un interesse personale e concreto ad accedere ai documenti presentati da sconosciuti per ottenere l'erogazione di contributi a favore dei fondi rustici dei quali il ricorrente è comproprietario.

Infatti, i documenti richiesti, sono necessari per conoscere l'identità degli eventuali richiedenti i contributi nonché i contratti gravanti sui fondi in esame, anche al fine di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti. Infatti, la conoscenza dei documenti comprovanti un eventuale illecito perpetuato ai propri danni consente al ricorrente di curare e difendere i propri interessi ed esercitare ogni eventuale azione in giudizio.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 26)

Ricorrente: sig.ra

Contro

Amministrazione resistente: Ragioneria provinciale dello Stato,

Fatto

La sig.ra.....ha presentato, in data 11 settembre 2007, istanza di accesso alla Ragioneria provinciale dello Stato di, al fine di potere estrarre copia del provvedimento con il quale è stata respinta, per assenza di motivi per procedere, la richiesta della dott.ssa..... di avviare il procedimento disciplinare a carico della ricorrente per assenze per visite specialistiche.

Avverso il silenzio rigetto, la sig.ra ... ha presentato ricorso, in data 9 novembre 2007, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Ragioneria provinciale dello Stato di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste. Riferisce la ricorrente di avere comunicato il presente ricorso alla controinteressata sig.ra.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

La sig.ra quale destinataria del provvedimento con il quale l'amministrazione ha respinto la richiesta della dott.ssa, è titolare del diritto di accedere al chiesto documento. Si rileva, inoltre, che correttamente la ricorrente non ha esposto l'interesse sotteso alla richiesta atteso che "Solo in funzione del c.d. accesso esoprocedimentale occorre che si dimostri specificamente la titolarità di un interesse giuridicamente rilevante, correlato agli atti di cui si chiedi l'esibizione, mentre nell'accesso endoprocedimentale il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso ([T.A.R. Puglia Bari, sez. III, 07 maggio 2007, n. 1263](#))

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Ragioneria provinciale dello Stato di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 27)

Ricorrente: Fed. Gilda – Unams,

Contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale di,

Fatto

La Federazione Gilda degli insegnanti della provincia di ha chiesto, il 6 ottobre 2007, alla Direzione Didattica Statale dia, di accedere ai seguenti documenti:

1. verbale del Consiglio di circolo della seduta di settembre 2007;
2. verbale del Consiglio di circolo della seduta di giugno 2007;
3. verbale del collegio dei docenti 3 settembre 2007;
4. informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006;
5. organico di fatto a.s. 2007/2008 trasmesso all'USP;
6. provvedimento di assegnazione alle classi a.s. 2007/2008;
7. contratto integrativo regionale sulle relazioni sindacali;
8. elenco dei docenti a tempo determinato con contratto su posto di sostegno a.s. 2007/2008;
9. elenco dei docenti in utilizzazione nel circolo a.s. 2007/2008.

Specifica l'istante che i documenti sono necessari per supportare il giudizio promosso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori innanzi il Tribunale di L'amministrazione, con nota del 30 ottobre 2007, ha comunicato all'OO.SS. istante di consentire l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1, 2, 3, 5, 6, e 8, nonché al decreto C.S.A. prot. n. del 25 luglio 2007 di utilizzazione ed assegnazione provvisorie docenti della scuola dell'infanzia a.s. 2007/2008 ed al decreto C.S.A. prot. n.....del 13 luglio 2007 di utilizzazione ed assegnazione provvisorie docenti della scuola primaria a.s. 2007/2008, nei giorni 31 ottobre oppure 7 novembre, durante l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio di segreteria.

La Direzione Didattica riferisce, poi, che le informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006, punto n. 4 della richiesta, sono già in possesso dell'OO.SS. essendo state consegnate alle R.S.U. nel periodo previsto e di avere predisposto apposito documento con l'indicazione dei docenti a tempo determinato con contratto su posto di sostegno a.s. 2007/2008, di cui al punto n. 9 della richiesta. Infine, specifica l'amministrazione, che non esiste una tabella orario dei docenti di scuola primaria di cui al punto n. 7 dell'istanza, e che, pertanto, tale richiesta non può essere soddisfatta.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso alle informazioni preventive rese alla OO.SS., ai sensi dell'art. 6 del CCNL, negli anni 2005 e 2006, ed avendo assegnato un

termine inferiore a quindici giorni per potere ottenere copia dei documenti, il segretario provinciale della Federazione Gilda Unams di, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

L'OO.SS. ricorrente, quale rappresentante territoriale dell'organizzazione sindacale di categoria firmataria del C.C.N.L. 2002-2005 e 2006-2009, ai sensi dell'art. 7 del contratto stesso, è componente, insieme alle R.S.U., della delegazione trattante a livello di istituzione scolastica.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del C.C.N.L. del comparto scuola, alla OO.SS. ricorrente è data informazione preventiva delle seguenti materie:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) utilizzazione dei servizi sociali;
- f) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- g) tutte le materie oggetto di contrattazione.

Pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto rilasciare anche alla OO.SS. ricorrente quale componente della delegazione trattante le informazioni richieste.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Direzione Didattica Statale di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

Ricorso n. 28)

Ricorrente: sig.....

Contro

Amministrazione resistente: Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza

Fatto

Il sig. ha presentato, in data 20 ottobre 2007, istanza di accesso al Comando Generale della Guardia di Finanza avente ad oggetto:

1. la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva";
2. il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Specifica il ricorrente di avere depositato ricorso innanzi al TAR Calabria avverso il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità "sindrome ansiosa depressiva"; pertanto, prosegue il ricorrente, i documenti richiesti sono a sostegno e completamento della documentazione già prodotta all'organo giurisdizionale.

L'amministrazione, con nota del 7 novembre 2007, ha concesso l'accesso ai seguenti documenti:

- A) copia della relazione inviata al Comitato di verifica per le cause di servizio dell'11 ottobre 2004;
- B) copia dei pareri emessi dal Comitato di verifica nn. del 2004 e del 2006;
- C) copia del provvedimento di riesame inviato all'organo consultivo in data 31 gennaio 2006.

Ha comunicato, inoltre, l'amministrazione che il ricorrente, nei giorni indicati nella nota e previo appuntamento, può accedere al fascicolo n.

Non avendo, pertanto, l'amministrazione concesso l'accesso ai documenti richiesti, ma agli altri su indicati, il sig. avverso il provvedimento di diniego del 7 novembre ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 3 dicembre 2007, ha comunicato alla scrivente Commissione che quanto richiesto dal ricorrente al punto n. 1, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", corrisponde alla richiesta dell'amministrazione del 31 gennaio 2006. Con riferimento alla richiesta di cui al punto n. 2, ossia documento con

il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali, comunica l'amministrazione che tale documento è inesistente atteso che il riesame del provvedimento del 16 febbraio 2005 è stato deciso dall'amministrazione stessa con provvedimento del 17 settembre 2005.

Diritto

Il sig ha presentato istanza di accesso a documenti identificati, ossia la richiesta di parere inoltrata dall'amministrazione al Comitato di verifica per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, relativa all'infermità "sindrome ansiosa depressiva", nonché il documento con il quale l'organo tecnico ha lamentato la inadeguatezza degli elementi informativi posti a corredo delle pratiche di accertamenti medico-legali.

Il ricorso avverso il provvedimento di diniego di tale ultimo documento, avendone l'amministrazione dichiarato l'inesistenza, è infondato.

Con riferimento all'istanza di accesso alla richiesta di parere inoltrata dall'ufficio al Comitato per le cause di servizio in data 20 marzo 2006, la Commissione esprime l'avviso che l'amministrazione avrebbe dovuto concedere l'accesso al documento puntualmente individuato dal ricorrente, e non ad altro documento eventualmente corrispondente a quello richiesto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie parzialmente, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comando Generale della Guardia di Finanza – Ufficio trattamento economico personale in quiescenza, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 29)

Ricorrente: sig., rappresentato e difeso dall'avv....., ed elettivamente domiciliato presso lo studio

Contro

Amministrazione resistente: Questura della Provincia di

Fatto

Il sig., ha presentato, in data 24 agosto 2007, alla Questura di ...ed all'Ufficio Territoriale del Governo di ...istanza di accesso ai documenti amministrativi citati nel documento del 31 gennaio 2006, redatto dalla questura di Divisione Polizia Amministrativa e Sociale – Divisione, ed in particolare ai documenti aventi ad oggetto le seguenti comunicazioni rese dall'Autorità di Polizia:

- “18 luglio 1968 querelato da tale sig....., nato a.....il, per i reati di ingiurie, percosse e lesioni (nella circostanza specifica, il sig., con il titolare di un'autorimessa, dopo averlo insultato e minacciato, lo aggrediva, graffiandolo al viso ed al collo e lo colpiva con un calcio alla gamba, tanto da procurargli lesioni guaribili in 10 giorni. Il sig., sentito in merito, a sua volta presentava controquerela per minacce ed ingiurie”;
- “29 novembre 1981, atti relativi ad una denuncia a suo carico”;
- 24 aprile 1982 da un'informativa del Commissariato postale di ... il sig.....figura di essere sospettato di essere coinvolto nell'omicidio di un cittadino colombiano, rinvenuto cadavere nel Comune di (telefonata anonima di una prostituta la quale riferiva agli inquirenti che se volevano sapere qualcosa in merito all'omicidio dovevano rivolgersi al sig..... Effettuato un sopralluogo presso l'abitazione del sig....., si appurava che da quel posto partiva una strada secondaria che giungeva proprio nel luogo ove era stato rinvenuto il cadavere. Inoltre, il sig....., risultava titolare di porto d'armi ed in possesso di armi. Contattate fonti confidenziali si apprendeva che il colombiano ucciso era coinvolto in un traffico di droga e che effettivamente il sig..... poteva saperne qualcosa).

Riferisce il ricorrente che il documento del 31 gennaio 2007, era stato prodotto dal Ministero dell'Interno nel procedimento, svolgentesi innanzi al TAR, con il quale era stato impugnato il provvedimento n.....del del Ministero dell'Interno.

Mediante tale provvedimento era stato respinto il ricorso gerarchico presentato dal sig.avverso il provvedimento n. del, con il quale la Prefettura di aveva disposto nei confronti dell'odierno ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplosive a qualsiasi titolo detenute.

L'amministrazione, con nota del 5 settembre 2007, ha respinto l'istanza di accesso atteso che i documenti richiesti sono inaccessibili per motivi di ordine e di sicurezza pubblica,

ovvero, ai fini di prevenzione e repressione della criminalità, ai sensi dell'art. 3, lett. a) del D.M. n. 415 del 1994.

Avverso il provvedimento dell'amministrazione del 5 settembre 2007 il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Questura di, l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

DIRITTO

Il ricorso è irricevibile.

Ai sensi del d.P.R. n. 184, del 2006, art. 12, comma 2, il ricorso innanzi la scrivente Commissione è presentato entro il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto, pertanto, l'odierno ricorso doveva essere inviato a codesta Commissione entro il 5 ottobre, e non in data 12 novembre.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara irricevibile il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 30)

Ricorrente: sig.ra...

Contro

Amministrazione resistente: Unione italiana delle camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Unioncamere,

Fatto

La sig. dichiarata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale (G.U. IV Serie speciale n.del 2003), ha chiesto, in data 30 ottobre 2007, all'Unioncamere di accedere ai seguenti documenti:

1. programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al periodo 2003 – 2005 deliberata dall'ente ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e piano occupazionale per l'anno 2005;
2. delibera n. approvata dal comitato di presidenza dell'Unioncamere il 27 luglio 2005, avente ad oggetto provvedimenti in materia di personale e struttura organizzativa, ossia accordi sindacali integrativi e reclutamento di personale dall'esterno;
3. delibera n. approvata dal Consiglio di Presidenza Unioncamere il 5 ottobre 2005 avente ad oggetto: provvedimenti in materia di personale e struttura organizzativa, seguito della delibera n. del 27 luglio 2007;
4. successive delibere del Comitato di Presidenza e determine del Segretario generale in materia di reclutamento del personale esterno e di sviluppo professionale del personale interno, anche con riferimento allo scorrimento delle graduatorie vigenti;
5. bandi di selezione, approvazione graduatorie e determine di assunzione relativi alle progressioni per il II livello del personale interno, facenti parte della selezione per lo sviluppo professionale verticale pubblicata con avviso nell'albo dell'Ente in data 27 marzo 2006;
6. programmazione triennale del fabbisogno del personale relativa al periodo 2006-2008, deliberata dall'ente ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001 e piani occupazionali per gli anni 2006 e 2007;
7. pianta organica dell'ente.

Specifica la ricorrente che sul sito internet di un sindacato è stato pubblicato il testo integrale della delibera n. del 2005, nella quale è stabilito che il “Comitato di Presidenza ha approvato il fabbisogno di 11 unità da assumere dall'esterno, di incaricare il Segretario generale di predisporre e sottoporre al Comitato un piano dettagliato con l'individuazione del numero e delle posizioni da coprirespecificando le modalità (nuovi concorsi, progressioni interne, ricorso alle graduatorie vigenti, mobilità) con le quali si intende procedere alla copertura e la relativa tempistica”. Prosegue la ricorrente affermando di essere venuta a

conoscenza dal personale dell'ente che le due vincitrici del concorso sono state assunte nel luglio 2005 e che, nel marzo 2006, l'Unioncamere ha effettuato, tramite avviso affisso nell'albo dell'ente, una selezione per sviluppo professionale verticale di 9 posizioni, per complessivi 11 posti.

L'istanza, motiva l'istante, è dunque volta a verificare che i provvedimenti adottati dall'ente rispettino la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e selezioni riservate al personale interno.

L'amministrazione, con nota del 23 novembre 2007, ha negato l'accesso ai documenti richiesti atteso l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato della Pubblica Amministrazione e, in particolare, alla legittimità ed all'efficienza dell'azione amministrativa dell'ente. Avverso il provvedimento di diniego del 23 novembre 2007 la sig.ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Si ricorda che la sig.raaveva già presentato istanza di accesso all'Unioncamere, in data 31 maggio 2007 avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. pareri della Funzione pubblica richiesti da Unioncamere riguardo alle assunzioni a tempo indeterminato ed alle progressioni verticali per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007.

Scopo della richiesta è verificare il rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi esterni, atteso che l'ente ha indetto, nel marzo 2006, una selezione riservata al personale esterno riguardante anche il II livello;

2. parere della Funzione pubblica richiesto da Unioncamere riguardo alla proroga dei termini di validità delle graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, ai sensi della legge n. 296 del 2006.

Nonché in data 24 luglio 2007, avente ad oggetto i documenti di seguito indicati e richiamati nei documenti richiesti il 31 maggio 2007 di cui la ricorrente aveva avuto visione:

3. nota di Unioncamere n. del 22 gennaio 2004 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel 2003 preso l'ente stesso;
4. nota di Unioncamere n. del 22 febbraio 2005 e l'atto di Unioncamere che prevede ed autorizza le assunzioni nel 2004 preso l'ente stesso.

A seguito dell'emanazione del provvedimento di diniego del 9 agosto 2007, la ricorrente aveva presentato ricorso, con esito positivo, alla scrivente Commissione senza, tuttavia ottenere i documenti richiesti atteso che l'ente con provvedimento del 26 novembre 2007, ha confermato il precedente diniego.

L'amministrazione, con nota del 10 dicembre, dopo avere decritto la vicenda alla base del presente ricorso, ha ribadito la carenza di interesse della sig.ra e l'insussistenza della correlazione tra i documenti richiesti e l'interesse vantato.

Diritto

Con l'istanza di accesso del 30 ottobre la ricorrente intende verificare se i provvedimenti adottati dall'ente rispettino la normativa vigente in materia di reclutamento del personale nel pubblico impiego, nonché i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di concorsi pubblici e selezioni riservate al personale interno.

Ritiene la scrivente Commissione che la ricorrente, quale concorrente risultata idonea al terzo posto della graduatoria del concorso per l'assunzione di un funzionario di II livello presso la Unioncamere nazionale, al fine di tutelare la propria posizione, sia titolare di un interesse a verificare l'operato dell'ente.

In altri termini, la ricorrente è titolare di un interesse sostanziale collegato ad una specifica situazione soggettiva giuridicamente rilevante e strumentale ad acquisire la conoscenza necessaria a valutare la portata lesiva di atti o comportamenti..

La Commissione esprime, dunque, l'avviso che la posizione di idonea al concorso radichi in capo alla ricorrente l'interesse ad accedere ai documenti su indicati.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Unioncamere - a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 31)

Ricorrente: sig....

Contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Lazio – Relazioni con il Pubblico e Regione Carabinieri Veneto – Nucleo Relazioni con il pubblico,

Fatto

Il sig. ha chiesto, il 5 novembre 2007, all'ufficio relazioni con il pubblico dei Carabinieri della regione Lazio, copia degli atti d'indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento n.del novembre 2000. In particolare, il sig..... ha chiesto:

1. di conoscere le modalità attraverso le quali è stato acquisito l'elenco delle lettere di vettura della società s.a.s. dal corriere ed i relativi verbali, ovvero di ottenere copia del contratto tra corriere ed s.a.s. e le relative copie delle fatture di vendita;
2. di accedere agli atti di polizia giudiziaria ed alla corrispondenza del fascicolo n..... del novembre 2000, le attività Unac e Unarma scambiati tra il Comando provinciale di Roma ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
3. copia dell'ordine di servizio e delle domande poste ai destinatari delle lettere di vettura fornite dal corriere...

Specifica il ricorrente che le notizie e i documenti richiesti sono necessari per difendere innanzi al Tribunale di i propri diritti.

L'amministrazione con nota del 7 novembre 2007 ha negato il chiesto accesso comunicando l'irregolarità dell'istanza, atteso che la medesima doveva essere presentata dal difensore.

Il sig., il 5 novembre 2007, ha chiesto anche alla Regione Carabinieri Veneto – Nucleo Relazioni con il Pubblico di avere copia degli atti d'indagine non inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero riferimento del novembre, nonché:

1. copia delle acquisizioni effettuate dal maresciallo e del verbale nel quale sono state riportate le modalità attraverso le quali i documenti sono stati acquisiti;
2. copia conforme delle lettere di vettura fornite dal corriere ;
3. gli atti del fascicolo e gli ordini di servizio, l'elenco dei numeri di lettera di vettura da acquisire, le domanda da formulare ai destinatari delle spedizioni con l'indicazione del nominativo del relatore;
4. il documento comprovante che la rivista ufficiale stampata dai Carabinieri è la testata denominata "Il Carabiniere" edito dalla fondazione ente editoriale per l'Arma dei Carabinieri;

5. i successivi atti inviati alle varie stazioni dei Carabinieri.

Afferma il sig. che i documenti richiesti sono necessari per difendere i propri diritti innanzi al Tribunale di

L'amministrazione il 21 novembre 2007 ha comunicato all'istante l'avvio del procedimento, il nominativo del responsabile e il termine di conclusione del procedimento.

Avverso il silenzio rigetto del Comando Regione Carabinieri Lazio il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Nel caso in esame la richiesta di accesso è stata presentata in data 5 novembre 2007, mentre il ricorso alla scrivente Commissione è stato inviato in data 3 dicembre 2007, ossia prima dello scadere del termine di trenta giorni previsto dalla legge affinché si formi il silenzio rigetto (art. 25 legge n. 241 del 1990).

PQM

La scrivente Commissione invita i Carabinieri della Regione Lazio – Relazioni con il Pubblico a far conoscere se è stato emanato un provvedimento entro il termine di trenta giorni.

I termini per la presentazione del ricorso sono interrotti in attesa della risposta dell'amministrazione.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 32)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Comune di....

Fatto

La signora, consigliere comunale di minoranza del Comune di, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990, avverso il diniego opposto dallo stesso Comune alla sua richiesta di accesso, mediante visione, dei documenti relativi ai verbali del comitato di redazione del periodico comunale "..... informa" dalla data di insediamento dell'amministrazione comunale (giugno 2004) sino all'ultimo verbale dell'ottobre 2007.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in esame.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, l. n. 241/1990 con l'art. 12 del D.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione regionale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di, non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 33)

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi
Tecnici

Fatto

Il signor, in data 25 luglio 2007, ha richiesto all'URP dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici il rilascio di documentazione del medesimo ente.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, in data 3 dicembre 2007, il signorha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 3 dicembre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti "*dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso*", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente; resta salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

ILPRESIDENTE

Il Segretario

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale “.....” di

Fatto

La signora, in data 20 settembre 2007, al fine della tutela dei propri diritti, ha formulato all'Istituto Comprensivo Statale “....” di un'istanza di accesso, che veniva soddisfatta il 18 ottobre 2007 con l'invio di parte della documentazione richiesta.

Contro tale parziale diniego - e per ottenere l'accesso ai documenti relativi alla predisposizione della graduatoria che ha individuato nella stessa signora il docente in esubero, soprannumerario e perdente posto, per l'anno scolastico 2006/2007, nonché dei documenti relativi all'attività che ha portato alla determinazioni delle cattedre di diritto relative al CTP – scuola primaria – alfabetizzazione per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 – la signora ha trasmesso, in data 15 novembre 2007, un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, L. n. 241/1990.

Successivamente, il 3 dicembre 2007, l'amministrazione resistente, con riferimento al ricorso in esame, ha inviato una nota alla scrivente Commissione, nella quale ha evidenziato:

- di avere trasmesso all'istante tutti i documenti richiesti, di cui la scuola è in possesso,
- che non esistono documenti riferiti alla predisposizione della graduatoria dei docenti in soprannumero, in quanto i punteggi vengono attribuiti sulla base delle tabelle di valutazione del M.P.I
- che il documento contenente la graduatoria è stato, in ogni caso fornito all'istante
- che l'attività per la determinazione delle cattedre di diritto del CTP non è di competenza dell'Istituto, ma dell'Ufficio Scolastico provinciale di
- di avere fornito, in data 28 novembre 2007, l'ulteriore documentazione richiesta con la nota del 5 novembre 2007, vale a dire le copie degli avvisi agli insegnanti interessati e della documentazione relativa alla determinazione dei punteggi attribuiti agli stessi.

Diritto

In merito ai fatti esposti, la Commissione osserva quanto segue.

Considerato il disposto dell'art.2, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006 secondo cui *“il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data da una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge, nei confronti dell' autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. La pubblica amministrazione non e'*

tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”, nonché quanto dichiarato dall’amministrazione resistente, in merito alla trasmissione all’odierno ricorrente di tutti i documenti richiesti in proprio possesso, materialmente esistenti, si ravvisa in capo allo stesso la soddisfazione del proprio interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente alla situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 35)

Ricorrente: Signora

contro

Amministrazione resistente: INAIL – sede di.....

e nei confronti di: Sig.

Fatto

La signora, dipendente civile del Ministero della Difesa, imputata in un giudizio penale avanti il Giudice di Pace dia, per il reato di diffamazione nei confronti di un collega, il Sig., tramite il proprio legale, ha formulato all'INAIL, sede di, un'istanza di accesso ai documenti concernenti la pratica indennitaria per causa di servizio presentata da quest'ultimo.

In particolare, la signora ha chiesto di accedere *“agli atti depositati presso codesto spettabile ente dal sig., nonché alle eventuali conclusioni raggiunte dall'ente stesso, anche in relazione al preteso nesso causale tra il preteso evento (del2004), lamentato in querela, e i pretesi danni biologici del sig....., onde comprendere se gli stessi siano effettivamente esistenti e, in subordine, se siano riconducibili al predetto episodio o ad altro, nonché per comprendere, in estremo subordine, se sia richiesta una duplicazione delle richieste risarcitorie”*, al fine di verificare la sussistenza o meno del danno e/o del nesso causale lamentato dallo stesso sig.... con i comportamenti tenuti dall'odierna ricorrente nel 2004.

Il Sig.... si è infatti costituito parte civile nel suddetto procedimento penale, chiedendo la condanna dell'imputata al risarcimento di un danno per *“non meno di euro”*, asserendo un nesso causale tra un contestato comportamento della signora e un grave danno alla sua salute (*“una pretesa patologia da stress o da trauma psicologico o neurologica o da mobbing”*), allorquando, nel 2004, entrambe prestavano servizio presso il in...

L'INAIL, sede di, con nota del 25 ottobre 2007, ricevuta in data 31 ottobre 2007, non ha accolto l'istanza di accesso per i documenti richiesti, *“ai sensi del vigente regolamento INAIL sul diritto di accesso”*.

Pertanto, la signora, tramite il suo legale, in data 30 novembre 2007, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione, chiedendo l'accesso alle *“richieste (con relativi allegati) presentate dal sig..... ovvero richieste di cui la spett.le Pubblica Amministrazione interpellata sia a conoscenza per ragioni di servizio o di ufficio, a partire dal 2002 ad oggi, nonché delle relative risposte delle competenti Commissioni o delle relazioni dell'ufficio interessato”*.

L'INAIL, successivamente, in data 10 dicembre 2007, trasmetteva alla Commissione copia del proprio regolamento di accesso, nonché una memoria difensiva.

Diritto

Il ricorso è fondato ed è stato ritualmente notificato alla parte controinteressata.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell’interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell’esistenza dell’istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall’Amministrazione destinataria dell’istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l’interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

In merito poi alla presunta lesione della tutela alla riservatezza della parte controinteressata, opposta dall’amministrazione resistente, nella recente sentenza n. 1896/2005, il Cons.di Stato (e di seguito il T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 19 ottobre 2006, n. 10620), ha affermato che nel bilanciamento di interessi che connota la disciplina del diritto di accesso “si è sempre ritenuto che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull’esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l’accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, salvo che non si tratti di dati personali (c.d. dati sensibili), cioè di atti idonei a rivelare l’origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, nel qual caso l’art. 16, comma 2, D.leg. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del D.Lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l’accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi.”

Ebbene, nel ricorso presentato, si deve ritenere il diritto all’onorabilità personale della ricorrente, citata per diffamazione in un procedimento penale, senza dubbio di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza della persona cui si riferiscono i dati richiesti.

Sembra opportuno, ancora, ricordare come l’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, nel testo novellato indichi che: “nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile (alla difesa: n.d.r.) e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

Il T.A.R. Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 152/2007, al riguardo precisa che “posto che il richiamato Codice della privacy, all’art. 59, lascia alle disposizioni contenute nella legge n. 241 del 1990 il compito di disciplinare l’accesso documentale, il potenziale conflitto - provocato da un’istanza ostensiva - tra la tutela della riservatezza e l’interesse all’accesso va risolto in favore di quest’ultimo per le ragioni che seguono:

- in via generale, la questione controversa attinente al conflitto tra diritto di accesso e riservatezza dei terzi deve essere risolta nel senso che l’accesso, qualora venga in rilievo per

la cura o la difesa di propri interessi giuridici, deve prevalere rispetto all'esigenza di riservatezza del terzo; conseguentemente la tutela della riservatezza, generalmente garantita dalla normativa mediante una limitazione del diritto di accesso, deve recedere quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti ovviamente in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse (cfr., in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 16 febbraio 2005 n. 504);

- ciò sta a significare che, in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e nei limiti in cui esso è necessario alla difesa della posizione soggettiva del richiedente, l'interesse alla riservatezza dei terzi si affievolisce nei confronti del diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241 del 1990, se la richiesta è esercitata per la cura o la difesa di un interesse giuridico qualificato e rilevante”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

La sintesi di quanto espresso è fornita dalla modifica apportata dalla legge n. 15 del 2005 all'art. 24 della legge n. 241 del 1990 che ora, al comma 7, stabilisce con chiarezza il diverso rapporto di “durezza” fra accesso e riservatezza con riguardo, rispettivamente, al diverso spessore funzionale del primo ed al diverso grado di “sensibilità” della seconda.

Né è obiettivamente valutabile, ai fini dell'esclusione del diritto di accesso nel caso di specie, il generico richiamo dell'amministrazione resistente al vigente regolamento INAIL del diritto di accesso: infatti, analizzando il contenuto dello stesso, non si individua un'ipotesi di limitazione o esclusione dell'accesso rapportabile alla questione in esame.

L'istanza di accesso del legale della sig.ra è infatti, volta ad ottenere copia di ciò che l'amministrazione resistente dichiara, nella propria memoria difensiva, di detenere “allo stato attuale”, vale a dire, la documentazione fornita dal sig. (denuncia di malattia professionale, primo certificato medico, copia di due perizie mediche di consulenti di parte del signor) e non la “documentazione amministrativa e medica propria”, ancora in formazione, e relativa all'accertamento della sussistenza o meno della patologia dello stesso.

Tale istanza trova conferma, oltre che per le ragioni esposte, altresì, nell'articolo 25, della legge n. 241/1990, e successive modificazioni, al comma 2, secondo cui “ *la richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che*

ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”, ipotesi quest’ultima ricorrente nel caso di specie.

In ogni caso, si evidenzia che, quale norma speciale rispetto al proprio regolamento di accesso opposto dall’amministrazione resistente, rileva il disposto dell’art. 391-quater c.p.p. “Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione”, secondo cui *“Ai fini delle indagini difensive, il difensore può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese. L’istanza deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368”*.

Pertanto, i documenti richiesti dal legale della signora dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico superamento dell’opposizione formulata dall’amministrazione resistente riguardo alla non ostensibilità della documentazione stessa per le ragioni sopra svolte, anche per l’autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l’azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 36)

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il Dott., in data 15 ottobre 2007, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze copia della relazione al Consiglio di Stato, munita del visto del Ministro, relativa al ricorso al Capo dello Stato, da lui inoltrato al Ministero stesso in data 20 agosto 2007, per una predisposizione più articolata della difesa dei propri interessi.

In data 31 ottobre 2007, l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, opponendo la formazione in corso del documento richiesto, nonché la sottoposizione dello stesso al segreto professionale, in analogia con quanto avviene per gli atti posti in essere dalle Avvocature dello Stato, sottratti all'accesso dall'art. 2 del DPCM 26 gennaio 1996, n. 200.

Pertanto, il Dott. ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro il suddetto diniego dell'amministrazione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/1990, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocimento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, con particolare riferimento ad una fattispecie simile al ricorso in esame, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Non si condividono, dunque, le opposizioni formulate dall'amministrazione resistente circa l'apposizione del segreto professionale al documento richiesto, poiché trattasi di un documento amministrativo, in merito all'accessibilità del quale non vi è la previsione di alcun vincolo, neanche da parte del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, che lo prevede espressamente.

D'altronde, è corretto che il ricorrente possa prenderne visione, quale parte del procedimento che lo riguarda, per poter predisporre la difesa dei propri diritti.

Infine, in merito alla circostanza che il documento richiesto sia ancora in formazione, si osserva che, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006, potrà essere disposto il differimento dell'esercizio del diritto di accesso sullo stesso al momento in cui sarà concluso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorso n. 37)

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di....

Fatto

La signora sig.ra....., docente di 1^a fascia presso l'Accademia di Belle Arti di, in data 5 settembre 2007, ha richiesto al direttore della stessa di potere avere la copia di alcuni verbali del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro alla propria istanza, la signora, in data 26 novembre 2007, ha trasmesso un ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

I termini per la presentazione del ricorso sono da considerare scaduti, poiché lo stesso è stato inviato il 26 novembre 2007, vale a dire ben oltre i 30 giorni decorrenti *“dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso”*, così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente.

Roma, 17 dicembre 2007

IL PRESIDENTE

Ricorrente: sig....

contro

Amministrazione resistente: INPDAP di...

Fatto

Il signor, dipendente della sede provinciale INPDAP di, asserendo la necessità della tutela dei propri diritti, con diverse note ha richiesto ai suddetti uffici diversa documentazione, che vede coinvolti anche soggetti terzi.

L'amministrazione resistente, in data 16 luglio 2007, ha negato il suddetto accesso e, pertanto, il signor..... ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990, contro tale diniego.

La Commissione, nel plenum del 15 ottobre 2007, ha accolto il ricorso proposto contro il diniego ad ottenere "*copia del verbale di censura inflitta al richiedente alla fine del 2001*", dichiarandolo inammissibile per il resto.

In data 3 settembre 2007, l'amministrazione ha dato in visione all'istante il suddetto documento, escludendo dall'accesso la restante documentazione facente parte del fascicolo personale dell'istante.

Pertanto, il Signor, volendo visionare l'intera documentazione facente parte del proprio fascicolo personale, in data 21 novembre 2007, ha presentato un nuovo ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/1990.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto

L'art. 12, comma 1, del D.P.R. n. 184/2007 dispone che "*il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato*" si formula "*avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso*".

I termini per la presentazione del ricorso decorrono "*dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso*", così come prescritto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso, in quanto proposto tardivamente; resta salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del D.P.R. n. 184/2006.

Roma, 17 dicembre 2007

II PRESIDENTE